

N. 16910 di rep.

N. 9012 di racc.

**Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2022 (duemilaventidue),
il giorno 28 (ventotto)
del mese di novembre,
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Pierpaolo Di Stefano, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."

con sede legale in Cesena (FC), Via Larga, n. 201, capitale Euro 97.475.554,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini: 01547370401, iscritta al R.E.A. di Forlì-Cesena al n. 201271 (di seguito anche la "**Società**"),
procdo alla redazione e sottoscrizione, per quanto concerne l'ottavo punto all'ordine del giorno, del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, riunitasi presso lo Studio Gianni&Origoni, Piazza Belgioioso 2, Milano, in data

17 (diciassette) novembre 2022 (duemilaventidue)

giusto l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.
Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione, per quanto concerne l'ottavo punto all'ordine del giorno, trattazione alla quale io notaio ho assistito presso lo Studio Gianni&Origoni, Piazza Belgioioso 2, Milano, è quello di seguito riportato.

Per quanto concerne l'ottavo punto all'ordine del giorno, Pierpaolo Di Stefano presiede la riunione e, anzitutto (ore 13,08), incarica me notaio della redazione del verbale; quindi rende le dichiarazioni qui di seguito riprodotte:

- per quanto concerne l'ottavo punto dell'ordine del giorno, la riunione del Consiglio di Amministrazione è qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

omissis

8. Aumento di capitale in esercizio della delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea in data 11 agosto 2022. Delibere inerenti e conseguenti;

omissis;

- la presente riunione è stata convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 12 novembre 2022 a mezzo e-mail, secondo quanto disposto dallo statuto sociale vigente, per discutere e deliberare, fra l'altro, sull'ottavo punto dell'ordine del giorno sopra riprodotto;

- assistono

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i consiglieri G. CASELLI (Amministratore Delegato), A. PICCIONI, D. MANUNTA, S. KRAUS, C. DE BENEDETTI (presenti fisicamente), E. OLIVERI, M. FRANCHI B. COZZOLI e A. ZANARDI (in video collegamento);

-- per il Collegio Sindacale M. VICINI (Presidente), M. PIERINI e F. PARENTE (in video collegamento), assente giustificato il consigliere D. CONTINI.

Il Presidente dichiara, quindi, la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento di cui all'**ottavo punto all'ordine del giorno**, sopra riprodotto.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, passa la parola all'Amministratore Delegato il quale ricorda che:

- l'assemblea degli azionisti in data 11 agosto 2022 in sede straordinaria (come da relativo verbale dell'1 settembre 2022 N. 55590/25817 di rep. Notaio Angelo Busani, debitamente registrato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e Rimini) ha deliberato, *inter alia*, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c, di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di deliberazione e per un controvalore massimo pari a euro 100.000.000, tramite l'emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica della sussistenza e del rispetto delle condizioni di legge, affidando al Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale anche in diverse *tranches* sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi, con esclusione del diritto di opzione, alle banche creditrici in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. d.) del RD n. 267 del 16.03.1942 o dell'art. 56 del D.Lgs 12.01.2019 n. 14, con facoltà del Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di azioni di volta in volta emittende, con conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale (la "Delega");

- alla Delega non è stata data, sino ad oggi, neppure parziale esecuzione.

L'Amministratore Delegato prosegue illustrando le ragioni che rendono opportuno dare oggi parziale esecuzione alla predetta Delega, ricordando che:

- il Consiglio di Amministrazione ha testè approvato (i) i contenuti e le condizioni essenziali dell'Accordo ai sensi dell'articolo 56 CCII nell'ultima versione disponibile, che

risulta in avanzato stato di definizione e in procinto di essere sottoscritto tra le relative parti e (ii) i contenuti e le condizioni essenziali dell'accordo relativo agli impegni di sottoscrizione nell'ultima versione disponibile, che risulta in avanzato stato di definizione e in procinto di essere sottoscritto, tra la Società, CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC in qualità di Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA Investment Advisers Act del 1940, come di seguito modificato, per conto dei propri investitori, avente ad oggetto, tra l'altro, l'impegno di CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC a sottoscrivere, nella misura ivi prevista per ciascuno di essi, l'aumento di capitale in opzione oggetto della presente delibera;

- la Delega verrebbe esercitata mediante un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci e un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, cod. civ. secondo quanto indicato nella proposta di delibera che viene illustrata e che è *infra* trascritta. E' stata pertanto predisposta, in relazione all'aumento di capitale con esclusione dell'opzione, la relazione degli amministratori (allegata sotto "A") ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ., relazione pure testè approvata dal Consiglio; è stato altresì richiesto il parere del Prof. Mazzola;

- sempre ai sensi dell'art. 2441, co. 6, cod. civ. e dell'art. 158 TUF, il prezzo di emissione delle emittende azioni è stato oggetto della relazione sulla congruità redatta dalla società di revisione KPMG S.p.A. allegata al presente verbale sotto "B".

Il Presidente dichiara, ai sensi dell'art. 2438, primo comma, del Codice Civile, che il capitale sociale di Euro 97.475.554,00 risulta interamente sottoscritto e versato.

Il dott. Marco Vicini, a nome del Collegio sindacale, conferma le dichiarazioni del Presidente che precedono e, sulla base delle informazioni ricevute, esprime parere favorevole all'operazione di aumento di capitale illustrata dal Presidente.

Il Presidente sottopone al Consiglio le seguenti proposte di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto di quanto comunicato dall'Amministratore Delegato;

- preso atto del contenuto del parere rilasciato dal Prof. Mazzola;

- preso atto dell'attestazione del Presidente del Collegio Sindacale;

- richiamata la, e in esercizio della, delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria della Società dell'11 agosto 2022;

- vista e approvata la relazione illustrativa inerente all'esecuzione della predetta delega;

- preso atto della relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni redatta dalla società di revisione KPMG S.p.A.;

- richiamati i contenuti e le condizioni essenziali dell'Accordo ai sensi dell'articolo 56 CCII nell'ultima versione disponibile, come approvata in data odierna dal consiglio di amministrazione, che risulta in avanzato stato di definizione e in procinto di essere sottoscritto tra le relative parti (l'"Accordo 56 CCII");

- richiamati i contenuti e le condizioni essenziali dell'accordo relativo agli impegni di sottoscrizione nell'ultima versione disponibile, come approvata in data odierna dal consiglio di amministrazione, che risulta in avanzato stato di definizione e in procinto di essere sottoscritto, tra la Società, CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC in qualità di Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA Investment Advisers Act del 1940, come di seguito modificato, per conto dei propri investitori, avente ad oggetto, tra l'altro, l'impegno di CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC a sottoscrivere, nella misura ivi prevista per ciascuno di essi, l'aumento di capitale in opzione oggetto della presente delibera (la "Lettera di Impegno");

- accertato che, stanti i contenuti e le condizioni dell'Accordo 56 CCII e della Lettera di Impegno, la liberazione di azioni mediante utilizzo di crediti da parte delle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII costituisce elemento necessario per garantire il buon esito della parte di aumento di capitale da liberarsi con pagamento in denaro;

delibera

1.) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, e in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 24.999.992,29 (ventiquattromilioninovecentonovantanove milanovecentonovantadue virgola ventinove), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 78.864.329 (settantottomilioniottocentosessantaquattromilatrecentoventinove) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170 (zero virgola tremilacentosettanta), dei quali Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a sovrapprezzo, da sottoscrivere per cassa e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitré); il tutto stabilendosi sin d'ora che in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci che abbiano assunto

impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti dalla Lettera di Impegno;

2.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo complessivo di Euro 26.137.571,00 (ventiseimilionicentotrentasettemilacinquecentosettantuno virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 82.452.906 (ottantaduemilioni quattrocentocinquanta due mila novecentosei) azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione pari ad Euro 0,3170 (zero virgola tremilacentosettanta), dei quali Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a capitale e Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitré), nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell'Accordo 56 CCII medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 (uno virgola venticinque) a 1 (uno), per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 (uno virgola venticinque) saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1 (uno), con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura e strettamente necessari in sede di esecuzione della presente delibera di aumento di capitale;

3.) di subordinare l'esecuzione delle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai punti 1.), e 2.) che precedono all'avveramento di tutte le condizioni sospensive a cui è subordinata l'efficacia dell'Accordo 56 CCII e di tutte le condizioni sospensive a cui sono subordinati gli impegni di sottoscrizione previsti ai sensi della Lettera di Impegno ovvero alla loro rinuncia in conformità all'Accordo 56 CCII o della Lettera di Impegno, secondo i casi;

4.) di conseguentemente modificare, stante quanto sopra deliberato, l'attuale Articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale vigente aggiungendovi un nuovo ultimo comma del seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferitagli in data 11 agosto 2022, ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, e in via inscindibile, per un importo complessivo di 24.999.992,29 (ventiquattromilioni novecentonovantanovemilano-

vecentonovantadue virgola ventinove), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 78.864.329 (settantottomilionioctocentosessantaquattromilatrecentoventinove) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170 (zero virgola tremilacentosettanta), dei quali Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a sovrapprezzo, da sottoscrivere per cassa e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitré); il tutto stabilendosi sin d'ora che in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci che abbiano assunto impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti dalla Lettera di Impegno;

(ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo complessivo di Euro 26.137.571,00 (ventiseimilionicentotrentasettemilacinquecentosettantuno virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 82.452.906 (ottantaduemilioni quattrocentocinquanta due milanovecentosei) azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione pari ad Euro 0,3170 (zero virgola tremilacentosettanta), dei quali Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a capitale e Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitré), nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell'Accordo 56 CCII medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 (uno virgola venticinque) a 1 (uno), per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 (uno virgola venticinque) saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1 (uno), con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura e strettamente necessari in sede di esecuzione della presente delibera di aumento di capitale.", fermo ed invariato restando detto Articolo 6 (sei) in

ogni altra sua parte;

5.) di conferire all'Amministratore Delegato con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere per:

a) nei limiti di legge e regolamentari, dare esecuzione ai sopra deliberati aumenti di capitale sociale secondo modalità tecniche tali da assicurarne la sostanziale contestualità, tenuto conto che i medesimi fanno parte della complessiva e unitaria operazione di rafforzamento e riequilibrio patrimoniale disciplinata dall'Accordo 56 CCII e dalla Lettera di Impegno, nonché procedere alla sottoscrizione di ogni documento utile o necessario, anche di natura contrattuale, inerente l'operazione complessivamente e unitariamente considerata e altresì porre in essere tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'operazione stessa (incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di predisporre e presentare alle competenti autorità ogni documento, prospetto, istanza o domanda necessari od opportuni per procedere all'offerta e all'ammissione a quotazione delle nuove azioni) con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza nonché di predisporre e disporre la pubblicazione degli avvisi e comunicati stampa nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

b) apportare all'Articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale le necessarie variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e le ulteriori modifiche conseguenti all'esecuzione di detti aumenti di capitale tenuto conto delle condizioni definitive degli stessi, a tal fine eseguendo tutti gli adempimenti e le pubblicità previste dall'ordinamento, curando pertanto anche il deposito presso il Registro delle Imprese competente dell'attestazione dell'esecuzione di detto aumento di capitale ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile e dello Statuto conseguentemente aggiornato ad aumento di capitale completamente o parzialmente eseguito;

c) provvedere a tutti gli incumbenti necessari affinché sia rettificato il prezzo di esercizio degli warrant emessi dalla Società in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2019 che ne ha disposto l'emissione denominati "Loyalty Warrant Trevi Finanziaria Industriale S.p.A." (codice ISIN IT0005402885) in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento approvato nella medesima data, con conseguente - ove occorra - modificazione di quest'ultimo, curando altresì ogni conseguente incumbente anche presso il Registro delle Imprese;

d) apportare al testo del presente verbale ed infra allegato Statuto ogni modificazione eventualmente richiesta anche in

sede di iscrizione al Registro delle Imprese .

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e nessuno chiedendo la parola, passa alla trattazione dei restanti punti oggetto di separato verbale, alle ore 13,20.

Si allega, oltre a quanto già citato, lo Statuto sociale modificato all'art. 6 (sei) sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 10.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per quindici pagine e della sedicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 16810/3012 di rep

TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.

Sede in Cesena (FC), Via Larga n. 201

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì – Cesena n. 01547370401

R.E.A. n. 201.271 C.C.I.A.A. Forlì – Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 01547370401

Sito internet: www.trevifin.com



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. IN MERITO ALLE
OPERAZIONI DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA
DELIBERARE IN ESERCIZIO DELLA DELEGA CONFERITA AI
SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14
MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E,
CON RIFERIMENTO ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, AI SENSI DELL'ART.
2441, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE.**

Signori Azionisti,

la presente relazione viene resa dal Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la ‘Società’ o ‘Trevi’) ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il ‘Regolamento Emittenti’), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 2 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, in relazione alle operazioni oggetto dell’esercizio della delega ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. conferita allo stesso Consiglio dall’Assemblea Straordinaria di Trevi in data 11 agosto 2022, nonché, con riferimento all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione di seguito descritto, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.



Premessa


In data 11 agosto 2022, l’Assemblea Straordinaria di Trevi ha deliberato di “di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo pari a euro 100.000.000 (centomilioni), tramite l’emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l’aumento di capitale, anche in diverse tranches, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell’art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l’eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende” (la ‘Delega’), nonché di modificare conseguentemente l’articolo 6 dello Statuto.

Con riferimento a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha intenzione di esercitare la Delega ai fini deliberare un aumento del capitale sociale di Trevifin, articolato nei termini e con le modalità indicate di seguito.

Le operazioni oggetto della presente relazione si inseriscono nel contesto della complessiva manovra di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi che, come più volte discusso nel Consiglio di Amministrazione della Società, si è resa necessaria in considerazione del peggioramento della situazione economico-finanziaria della Gruppo Trevi, manifestatasi già a partire dalla metà del 2021, nonché delle successive discussioni con i principali creditori finanziari del Gruppo (le **"Parti Finanziarie"**) circa l'esigenza di adottare una manovra finanziaria da attuarsi nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 e ss. mm. ii. , come in vigore sino al 15 luglio 2022 (**"Legge Fallimentare"**).

A tal proposito, la Società anche tramite i propri consulenti, ha elaborato e negoziato una manovra finanziaria, approvata nelle sue linee guida dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, e successivamente ulteriormente integrata e modificata ad esito delle interlocuzioni con le Parti Finanziarie, esaminata ed approvata nella sua ultima versione dal Consiglio di Amministrazione in data odierna (la **"Nuova Manovra Finanziaria"**), la quale prevede in estrema sintesi:

- a) che la stessa sia posta in essere in esecuzione di un accordo basato su un piano attestato di risanamento ai sensi degli artt. 56, comma terzo, e 284, comma quinto, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (**"CCII"**), corrispondente al precedente art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare (il **"Nuovo Accordo di Ristrutturazione"**);
- b) un complessivo aumento di capitale per un importo di circa Euro 51 milioni, composto da:
 - i. un aumento di capitale inscindibile da offrire in opzione ai soci per circa Euro 25 milioni, interamente garantito pro quota dai soci CDP Equity Investimenti S.p.A. (**"CDPEINV"**) e Polaris Capital Management LLC (**"Polaris"** e, unitamente a CDPEINV, i **"Soci di Riferimento"**);



- ii. un aumento di capitale inscindibile e con esclusione del diritto di opzione e riservato ad alcune delle Parti Finanziarie (le “**Banche Conversione**”), per un importo pari a circa Euro 26 milioni, da sottoscrivere tramite conversione dei crediti bancari, per un controvalore di crediti almeno pari a circa Euro 33 milioni, secondo un rapporto di conversione di 1:1,25;
- c) la subordinazione e postergazione sino al 30 giugno 2027 di una porzione del debito bancario per un importo di Euro 6,5 milioni;
- d) l'estensione della scadenza finale dell'indebitamento a medio-lungo termine sino al 31 dicembre 2026, con introduzione di un piano di ammortamento a partire dal 2023 relativamente ad alcune esposizioni;
- e) la previsione di un piano di rimborso in 6 rate mensili del credito di ca. Euro 4,7 milioni nei confronti di Unicredit S.p.A. derivante dall'escussione di una garanzia nell'ambito di una commessa relativa alla divisione Oil&Gas, di cui Trevifin era controgarante;
- f) la concessione/conferma di linee di credito per firma a supporto dell'esecuzione del Piano Industriale Consolidato (come di seguito definito), in misura pari a ca. Euro 137 milioni;
- g) la revisione dei parametri finanziari in linea con gli obiettivi del Nuovo Piano Consolidato (come di seguito definito);
- h) l'estensione al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario denominato «TreviFinanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024» emesso da Trevifin nell'esercizio 2014 per un valore di Euro 50 milioni (il “**Prestito Obbligazionario**”)¹.

La Nuova Manovra Finanziaria è funzionale all'esecuzione del nuovo piano industriale economico e finanziario per il periodo 2022-2026, approvato in data 29 settembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione consolidata e aggiornata sulla base dei dati al 31 dicembre 2021 (il “**Nuovo Piano Consolidato**”) e successivamente integrato al fine di tenere conto degli effetti della Manovra Finanziaria definitiva nonché per renderlo conforme ai requisiti richiesti dagli artt. 56 e 284 del CCII, e ne

¹ La data di rimborso è stata prorogata al 31 dicembre 2026 con delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 24 ottobre 2022.

rappresenta una assunzione fondamentale. Le linee strategiche del Nuovo Piano Consolidato prevedono che il Gruppo Trevi prosegua la sua attività come multinazionale operante nel *core business* dell'ingegneria del sottosuolo, attraverso le due divisioni facenti capo alle controllate operative Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A.


I principali obiettivi del Nuovo Piano Consolidato – anche per effetto della Nuova Manovra Finanziaria – prevedono una crescita dei ricavi nel periodo di riferimento con un CAGR pari a circa il 5%, una marginalità, rappresentata dall'EBITDA ricorrente, che passi progressivamente dal 10% circa atteso nel 2022 a circa il 13% alla fine del periodo di piano, ed una generazione di cassa che, unitamente al rafforzamento patrimoniale dalla manovra finanziaria, possa portare nell'arco di Piano il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA ricorrente ad un livello inferiore a 2x.

Il Nuovo Piano Consolidato, che recepisce gli effetti della Nuova Manovra Finanziaria, è dunque volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società.

Aumento di capitale

Nel contesto sopra descritto e ai fini della esecuzione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, il Consiglio di Amministrazione di Trevifin ha deciso di esercitare la Delega, deliberando un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di circa Euro 51.137.563,50, composto da:

- (a) un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 24.999.992,29, comprensivo di sovrapprezzo, da sottoscrivere integralmente in denaro mediante emissione di n. 78.864.329 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), a un prezzo di emissione per azione pari a Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo (il '**Prezzo di Offerta**'), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. (l'**'Aumento di Capitale in Opzione'**); il tutto prevedendosi che, in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai



Soci di Riferimento, che all'uopo hanno assunto – subordinatamente al positivo avveramento di tutte le relative condizioni sospensive – impegni di sottoscrizione di tali azioni (gli **'Impegni di Sottoscrizione'**), nei modi, nella misura e nelle proporzioni stabilite nei medesimi Impegni di Sottoscrizione;

- (b) un aumento di capitale sociale, inscindibile e a pagamento, per un importo di Euro 26.137.571,21, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 82.452.906 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad prezzo di emissione pari al Prezzo di Offerta (il **"Prezzo di Emissione"**), da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle Banche Conversione con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nel Nuovo Accordo di Ristrutturazione medesimo e, quindi, per Euro 32.671.964 e secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1, per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1, con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito e facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura (l'**"Aumento di Capitale per Conversione"** e, congiuntamente con l'Aumento di Capitale in Opzione, l'**"Aumento di Capitale"**).

Si precisa, inoltre, che l'esecuzione delle delibere di aumento del capitale sociale sopra descritte è subordinata all'avveramento di tutte le condizioni sospensive a cui è subordinata l'efficacia del Nuovo Accordo di Ristrutturazione e di tutte le condizioni sospensive a cui sono subordinati gli impegni di sottoscrizione previsti ai sensi dagli Impegni di Sottoscrizione ovvero alla loro rinuncia in conformità al Nuovo Accordo di Ristrutturazione o agli Impegni di Sottoscrizione, secondo i casi.

1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN RAPPORTO ANCHE ALL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETÀ.

L'operazione di Aumento di Capitale costituisce una componente essenziale della Nuova Manovra Finanziaria e del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, rappresentando, insieme alla ristrutturazione dell'indebitamento, la principale misura volta a superare la situazione di attuale crisi economico-finanziaria del Gruppo Trevi, nonché a porre rimedio a taluni scostamenti registrati dal Gruppo rispetto alle previsioni contenute nel piano industriale 2018-2022 (il "**Piano Consolidato Originario**"), posto alla base degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare sottoscritti dalla Società nell'agosto 2019.

Nel corso delle negoziazioni che hanno portato alla definizione della Nuova Manovra Finanziaria, le Parti Finanziarie hanno chiesto, per poter approvare la ristrutturazione dell'indebitamento esistente, e sanare la situazione di inadempimento della Società rispetto agli impegni assunti ai sensi degli accordi in essere (in particolare, tramite la rimodulazione dei c.d. *covenant* finanziari), che la Società fosse ricapitalizzata anche tramite un intervento dei soci. Questi ultimi, pur dando una disponibilità di massima a intervenire a supporto della Società e del Gruppo, hanno subordinato tale intervento al contributo delle Parti Finanziarie, anche in termini patrimoniali, tramite la conversione di una parte dell'indebitamento in *equity*. Pertanto, nell'ambito della Nuova Manovra Finanziaria, la componente di ricapitalizzazione e quella di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario si pongono come componenti inscindibili tra loro e altrettanto necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento del Gruppo; ciò anche in considerazione del fatto che le azioni previste nella Nuova Manovra Finanziaria costituiscono il fondamento del Nuovo Piano Consolidato.

In merito all'andamento gestionale del Gruppo, nonostante le difficoltà dello scenario internazionale e benché alcune importanti commesse siano terminate, nel corso dell'esercizio 2021 si è registrato un graduale recupero dei volumi prodotti, con un marcato aumento nella parte finale dell'anno, che ha condotto ad un allineamento rispetto ai livelli dell'esercizio precedente; si è registrata, inoltre, una consistente ripresa delle acquisizioni di ordini (pari a circa Euro 600 milioni, con un incremento del 41% rispetto all'esercizio 2020) e la conseguente marcata crescita del portafoglio ordini (pari al 31 dicembre 2021 a circa Euro 454 milioni, con un incremento del 43% rispetto all'esercizio 2020). Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo ha ottenuto un

miglioramento dei principali indicatori economici rispetto al semestre dell'anno precedente, con ricavi totali in aumento per circa Euro 19,7 milioni (+9%) ed EBIT in miglioramento di Euro 4,4 milioni. Il portafoglio lavori al 30 giugno 2022 è pari a Euro 633,1 milioni (Euro 454,6 milioni al 31 dicembre 2021). Gli ordini acquisiti nel primo semestre 2022 sono pari a circa Euro 391,3 milioni, in aumento di circa Euro 71,8 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (+22%).

Per quanto infine concerne la destinazione dei proventi derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione, quest'ultimi ammonteranno, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso e al netto degli oneri relativi alla realizzazione dell'operazione (stimati in circa Euro 2,5), a circa Euro 22,5 milioni. Come previsto dal Nuovo Piano Consolidato, l'Emittente destinerà tali proventi: (i) per circa Euro 8 milioni all'accelerazione delle misure di efficientamento previste dal Gruppo; e (ii) per la residua parte pari a circa Euro 17 milioni all'ottimizzazione della tesoreria accentrata di Gruppo e alla gestione del capitale circolante. Infine, i proventi dell'Aumento di Capitale in Opzione, congiuntamente agli effetti della complessiva Nuova Manovra Finanziaria, forniranno supporto all'Emittente nella copertura del suo fabbisogno finanziario corrente.

L'Aumento di Capitale per Conversione comporterà un aumento del patrimonio netto dell'Emittente e una riduzione dell'indebitamento finanziario corrente per circa Euro 33 milioni, di cui circa Euro 26 milioni quale aumento del capitale sociale e delle riserve e circa Euro 7 milioni quale impatto economico.

2. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO.

Le tabelle che seguono riportano la composizione dell'indebitamento finanziario netto consolidato della Società e del Gruppo Trevi, a breve e a medio-lungo termine, alla data del 30 giugno 2022, esponendo ai fini comparativi le informazioni al 31 dicembre 2021.

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

Posizione Finanziaria Netta consolidata

(In migliaia di Euro)

Descrizione	30/06/2022	31/12/2021
A Disponibilità liquide	1.630	1.552
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	67.484	57.786
D Liquidità (A+B+C)	69.114	59.337
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	120.806	115.920
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.520	2.638
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	123.326	118.558
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	54.213	59.220
I Debito finanziario non corrente	14.718	15.853
J Strumenti di debito	50.000	50.000
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	64.718	65.853
Totale indebitamento finanziario (H+L)		
M (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	118.930	125.073

Riconciliazione con Prospetto Relazione Gestione

M Totale indebitamento finanziario (H+L) (come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	118.930	125.073
N Altre attività finanziarie non correnti	0	9.850
O Indebitamento finanziario netto totale (M-N)	118.930	115.223



GRUPPO TREVÌ

Posizione Finanziaria Netta consolidata

(In migliaia di Euro)

Descrizione	30/06/2022	31/12/2021
A Disponibilità liquide	67.068	77.647
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	2.776	8.845
C Altre attività finanziarie correnti	11.177	2.002
D Liquidità (A+B+C)	81.021	88.494
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)	260.305	249.533
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	14.063	15.388
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	274.368	264.921
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	193.347	176.427
I Debito finanziario non corrente	29.595	35.396
J Strumenti di debito	50.000	50.000
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.770	0

L	Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	81.365	85.396
Totale indebitamento finanziario (H+L)			
M	(come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	274.712	261.823

Riconciliazione con Prospetto Relazione Gestione

Totale indebitamento finanziario (H+L)			
M	(come da Richiamo attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)	274.712	261.823
N	Altre attività finanziarie non correnti	151	10.017
O	Indebitamento finanziario netto totale (M-N)	274.561	251.806

3. ELEMENTI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLA PREVEDIBILE CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN CORSO.

In data 29 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione di Trevifin ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2021 ed il bilancio consolidato. In data 30 settembre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2022.

Alla data della presente Relazione e alla luce delle informazioni disponibili all'Emittente, sono attesi per l'anno 2022 ricavi compresi tra Euro 530 e 555 milioni e un EBITDA ricorrente compreso tra Euro 52 e 58 milioni. Si prevedono, infatti, per i prossimi mesi, la prosecuzione delle attività di produzione e vendita sia da parte della Divisione Trevi che da parte della Divisione Soilmec, anche con l'acquisizione di nuovi ordini e l'apertura di nuovi cantieri. Il portafoglio ordini atteso al 31 dicembre 2022 è compreso tra Euro 550 e 600 milioni.

Si evidenzia, tuttavia, che le previsioni del Gruppo potrebbero essere influenzate da fattori esogeni non prevedibili e non rientranti nella sfera di controllo degli Amministratori, che potrebbero modificare i risultati delle previsioni. Infine, si segnala che tali aspettative si basano sull'ipotesi che nel secondo semestre 2022 lo scenario di *business* rimanga stabile rispetto alla pandemia da Covid-19.

Per ulteriori informazioni sull'andamento gestionale e sulla prevedibile evoluzione della gestione si rinvia ai comunicati stampa emessi dalla Società il 29 giugno 2022 ed il 30 settembre 2022, che sono a disposizione sul sito internet www.trevifin.com.

4. RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE E CRITERI DI

**DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE CON RIFERIMENTO
ALL'AUMENTO DI CAPITALE PER CONVERSIONE.**

a) Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Come sopra indicato, l'Aumento di Capitale si compone dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale per Conversione. L'Aumento di Capitale per Conversione costituisce un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato in sottoscrizione alle Banche Conversione nei termini e secondo le condizioni previste nel Nuovo Accordo di Ristrutturazione, che sarà liberato da queste mediante compensazione volontaria dei crediti dalle stesse vantati nei confronti della Società, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1. Ciò determinerà, considerato che le Banche Conversione si sono impegnate a convertire un importo massimo di crediti pari a Euro 32.671.964, una riduzione del complessivo indebitamento della Società e un contestuale incremento della sua dotazione patrimoniale molto consistente, con evidenti immediati benefici ai fini del risanamento della situazione finanziaria e patrimoniale di Trevifin.

L'Aumento di Capitale per Conversione, pertanto, è da considerarsi come componente essenziale della Nuova Manovra Finanziaria, inscindibile dalle altre e finalizzata a consentire il risanamento e il rilancio del Gruppo Trevi.

Richiamato, quindi, quanto già in precedenza illustrato, gli elementi preminenti che giustificano l'esclusione del diritto di opzione si sostanziano nei seguenti:

- tutela della continuità aziendale, poiché l'esecuzione della Nuova Manovra Finanziaria – e quindi dell'Aumento di Capitale per Conversione - consentirà alla Società di superare le connesse incertezze, tramite le previsioni del Nuovo Accordo di Ristrutturazione;
- riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario della Società che si rende attuabile, tra l'altro, mediante la conversione in *equity* di una parte dell'indebitamento.

b) Aspetti metodologici della determinazione del prezzo di emissione nel caso di esclusione del

diritto di opzione


Nell'ipotesi considerata, l'art. 2441, sesto comma, Codice Civile, dispone anzitutto che proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione debbano essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni di tale esclusione, e, in secondo luogo, che il prezzo di emissione debba essere determinato in base al “*valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*”.

Prima di assumere le necessarie determinazioni in merito ai criteri da utilizzare per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato un'analisi del quadro normativo di riferimento e delle metodologie valutative di generale accettazione nella dottrina e nella prassi per il contesto specifico.

La norma in questione pone come riferimento principale, sulla base del quale va determinato il prezzo di emissione, il “*valore del patrimonio netto*”, ma non chiarisce la definizione di patrimonio netto da assumere quale criterio. Si deve ritenere che la disposizione non detti alcun criterio rigido e vincolante, ma si limiti a dare un primo punto di riferimento fondamentale (il valore del patrimonio netto) per la determinazione del prezzo.

Il primo passaggio, invitando gli amministratori a motivare le ragioni della esclusione o della limitazione, tra le quali anche quelle economiche, suggerisce la possibilità di formulare ragionamenti di tipo differenziale, idonei cioè a osservare se l'effetto netto dell'operazione (tenendo conto del prezzo di emissione e delle ragioni che hanno suggerito di procedere ad un aumento con esclusione del diritto di opzione) sia positivo o negativo per gli azionisti attuali. Nel secondo passaggio la norma richiede di basare il processo di determinazione del prezzo sui driver economici che spiegano il valore della società emittente ed orienta ad osservare due riferimenti di valore.

Per quanto riguarda il “*valore del patrimonio netto*” il problema interpretativo principale è se si tratti del valore contabile del patrimonio netto, desumibile dalla macro-classe A del passivo dello stato patrimoniale, ovvero del “*valore corrente di mercato*” del patrimonio netto, molto più soggettivo ed ottenibile soltanto tramite la stima del “*capitale economico*”



dell'azienda (o "*valore economico del capitale*").

Dal punto di vista aziendalistico, il riferimento deve senza dubbio essere al valore effettivo o corrente del patrimonio netto, corrispondente alla configurazione del "*valore economico del capitale*". L'interpretazione prevalente della norma identifica infatti quale riferimento fondamentale la configurazione di valore del c.d. "*capitale economico*" dell'azienda (secondo la giurisprudenza talvolta anche "*patrimonio netto effettivo*"), che è un valore che deriva dall'apprezzamento non solo delle consistenze patrimoniali, ma anche delle prospettive reddituali, cioè della capacità del patrimonio sociale di generare benefici economici futuri per gli azionisti. Quindi, per la determinazione del prezzo di emissione occorre fare prioritario riferimento ai criteri di valutazione delle aziende, sviluppati dalla dottrina aziendalistica e di generale accettazione nella migliore prassi valutativa.

Il riferimento normativo al "*valore del patrimonio netto*" di cui all'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile, deve peraltro essere letto in modo coordinato con quello di cui all'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, che richiede che il prezzo di emissione "*corrisponda al valore di mercato*", con ciò riferendosi alla valutazione economica del patrimonio netto (tenendo anche conto dell'andamento del mercato). Tale impostazione è intesa a controbilanciare, dal punto di vista della tutela patrimoniale, il parziale sacrificio della posizione amministrativa dei soci pretermessi nell'esercizio del diritto di opzione.

In relazione all'espressione "*valore del patrimonio netto*", la prassi e la dottrina sono pertanto concordi nel ritenere che non ci si debba riferire al patrimonio netto contabile, e nemmeno che per stimare tale valore debbano utilizzarsi esclusivamente metodi di valutazione cosiddetti "patrimoniali". Occorre invece riferirsi al valore del capitale economico dell'impresa (o più precisamente, al suo valore di mercato).

La seconda parte del sesto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile afferma che si deve determinare il prezzo di emissione delle azioni "*tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*". Il riferimento all'"andamento" non impone una media delle quotazioni azionarie del semestre. A seconda delle circostanze del mercato e della società, gli amministratori potranno

impiegare un più circoscritto arco temporale di riferimento per la rilevazione dei valori azionari. Inoltre, di essi dovranno “*tenere conto*” nella decisione, senza che s’imponga alcuna automatica relazione tra le quotazioni e il prezzo di emissione.

La norma in questione consente ampi margini di discrezionalità agli amministratori, salva la doverosa motivazione delle decisioni, nell’utilizzo delle quotazioni di mercato. A tale proposito, la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel sostenere che vi è un obbligo di tenerne conto in maniera critica, ma non vi è alcun obbligo di ancorare la fissazione del prezzo ad una determinata media delle quotazioni. Al limite se, dopo aver considerato ed esaminato attentamente l’andamento delle quotazioni, esse fossero ritenute non espressive del reale valore dell’azienda, sarebbe corretto non impiegarle affatto nella fissazione del prezzo di emissione.

Le quotazioni borsistiche forniscono indicazioni circa il valore attribuito dal mercato alle azioni scambiate su di esso (il c.d. flottante). Il valore di borsa assume però rilevanza e significatività economica in funzione del grado di efficienza del mercato. Nei mercati azionari caratterizzati da un alto grado di efficienza, i prezzi che si determinano per azioni dotate di un alto grado di liquidità, di corposi volumi scambiati e di una bassa volatilità tendono a convergere verso il valore economico determinabile attraverso le metodologie di valutazione basate sui fondamentali delle società. In assenza di tali condizioni di efficienza, anche a causa di fenomeni di volatilità e instabilità tipicamente connessi a fattori di natura speculativa sui titoli, talvolta avulsi dall’effettivo valore delle azioni, il valore di borsa potrebbe discostarsi, anche significativamente, dal valore economico dell’azienda.

L’andamento delle quotazioni deve pertanto essere considerato dagli amministratori previa valutazione delle condizioni di efficienza del mercato e soprattutto in relazione alla sua capacità di esprimere prezzi coerenti con il valore economico del capitale della società, che rimane il criterio fondamentale per la determinazione del prezzo di emissione.

Oltre alle indicazioni codicistiche, assumono rilievo le previsioni dei Principi Italiani di Valutazione (“PIV”) con riguardo alle operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione¹⁶. I PIV, in particolare, statuiscono che, ai fini delle valutazioni



nell'ambito delle citate operazioni:

- la stima del prezzo deve essere compiuta in una prospettiva *pre money*, cioè in una prospettiva che consideri il valore dell'emittente senza incorporare la creazione di nuovo valore resa possibile dall'aumento di capitale. Ciò consente di esperire l'equilibrio di cui si è detto tra la posizione degli attuali azionisti e quella dei nuovi investitori;
- la configurazione di valore è sempre un congruo prezzo di mercato, in quanto il prezzo di emissione è un prezzo proposto al mercato sulla base non solo del contenuto intrinseco del titolo, ma anche dei fattori che possono generare un disallineamento tra valore intrinseco e quello di mercato. In tal senso, il contesto di ambiente e di impresa potrebbe determinare uno scostamento tra quotazione di mercato e valore intrinseco della Società.

A tal riguardo, si segnala che nella grande maggioranza dei casi mappabili sul mercato italiano e sui mercati esteri, anche tramite analisi condotte in letteratura, il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione incorpora uno "sconto" rispetto al valore di mercato (per i titoli quotati, inteso come quotazione di borsa). La decisione eventuale di emettere azioni "a sconto" rispetto al valore di mercato viene apprezzata, da parte degli amministratori, facendo riferimento alle finalità e motivazioni dell'operazione, alle ragioni dell'esclusione o limitazione del diritto d'opzione, al valore del patrimonio netto prima dell'operazione, ai benefici differenziali attesi per gli azionisti esistenti, alla prassi di operazioni similari compiute sul mercato nazionale ed internazionale e all'effettiva capacità di attrarre le risorse ricercate sul mercato.

In altri termini, la dimensione dello sconto potrebbe essere apprezzata a partire dalla ricerca del rendimento richiesto da investitori per operazioni caratterizzate da analogo profilo di rischio e dalla ricostruzione sulla base di questo, con un processo di *reverse engineering*, del prezzo di emissione che consente di accrescere la probabilità di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta dei titoli della società che ha deliberato l'aumento di capitale. Ciò dal momento che, stanti le caratteristiche dell'operazione di aumento di capitale a cui gli investitori sono invitati a partecipare, è proprio tramite il

prezzo di emissione che si rende possibile prospettare rendimenti compatibili con, o migliori di, quelli di investimenti alternativi caratterizzati da analogo profilo di rischio.

c) Il criterio di determinazione del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale per Conversione

Nell'ambito degli accordi alla base della Nuova Manovra Finanziaria è stato concordato tra le parti che il prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale per Conversione (il Prezzo di Emissione) dovesse essere lo stesso dell'Aumento di Capitale in Opzione (il Prezzo di Offerta). In merito a quest'ultimo, all'esito delle negoziazioni intercorse, le parti hanno stabilito di applicare come criterio quello di uno sconto sul TERP (*Theoretical Ex-Right Price*) del 35% da calcolarsi sulla media dei prezzi di borsa dell'ultima settimana precedente alla data della sua determinazione.

In applicazione di tale criterio, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Prezzo di Emissione in Euro 0,3170 per azione (sulla base della media del VWAP delle azioni Trevifin registrato nella ultime cinque sedute prima della data della determinazione del prezzo stesso).

Come anticipato, la determinazione di tale prezzo è stata frutto di un processo nel quale si è tenuto conto dell'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Società, della necessità di eseguire l'operazione di risanamento in oggetto, nonché delle interlocuzioni intercorse tra la Società, i Soci di Riferimento e le Banche Conversione.

d) Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ragionevolezza del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale per Conversione


Come indicato nei precedenti paragrafi, la determinazione del Prezzo di Emissione è intervenuta all'esito di un lungo processo negoziale che si è avviato nel momento in cui la Società ha preso atto che proprio attraverso una nuova manovra finanziaria sarebbe stato possibile superare i gravi rischi ed incertezze sulla continuità aziendale e dare attuazione a quanto previsto dal Nuovo Piano Consolidato della stessa, altrimenti non realizzabile. Il processo negoziale in parola ha visto coinvolti diversi *stakeholder*:

- la Società, che aveva maturato il convincimento, comunicato al mercato già in occasione della presentazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2020, che



- l'attesa positiva conclusione delle trattative con le Banche Finanziatrici in relazione alle proposte di modifica all'accordo di ristrutturazione del 5 agosto 2020 (l'“**Accordo 182-bis**”), al tempo formulate dalla Società, potesse consentirle di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale, dal momento che proprio tale positiva conclusione avrebbe consentito il superamento di taluni gravi rischi ed incertezze in merito. Tale convincimento è stato poi ribadito dalla Società in occasione della preparazione dei successivi bilanci, intermedi ed annuali, tutti predisposti nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale, stante l'attesa di una positiva conclusione della trattativa in corso circa la rinegoziazione dell'Accordo 182-*bis* e l'approvazione di una più ampia manovra finanziaria. A partire dal dicembre 2021, è stato quindi segnalato che nell'ambito della Nuova Manovra Finanziaria erano previsti – oltre alla iniziale rinegoziazione dei termini delle esposizioni in essere per cassa e per firma con una serie di istituti di credito – anche due aumenti di capitale, uno con diritto di opzione e uno riservato alle banche creditrici finalizzato a ridurre almeno in parte, l'esposizione bancaria in essere;
- i Soci di Riferimento, che già avevano partecipato alla manovra finanziaria del 2020, e a cui è stata tra l'altro chiesta la disponibilità a sottoscrivere l'eventuale parte inoptata dell'Aumento di Capitale in Opzione;
 - le Banche Finanziatrici, (i) con le quali sono stati rinegoziati i termini delle linee di cassa e di firma concesse alla Società, tra i quali i *covenant* assunti a riferimento, rideterminati in linea con l'evoluzione dell'assetto economico-patrimoniale dell'Emittente come prospettata nel Piano Consolidato Originario, predisposto dalla Società per tenere conto, tra l'altro, degli effetti attesi dal Covid-19; (ii) alle quali è stato chiesto di riconoscere come definitivamente superati tutti gli *event of default* nel frattempo intervenuti; (iii) alle quali è stato chiesto di sottoscrivere un aumento di capitale loro riservato, tramite conversione dei crediti finanziari vantati dalle medesime banche nei confronti della Società, ad un rapporto di conversione di 1,25 a 1.

L'esito del percorso negoziale - inevitabilmente caratterizzato da taluni spazi di discrezionalità e condizionato dal contesto anche del mercato finanziario (in peggioramento in particolare a partire dai primi mesi del 2022, con anche




un'accentuazione nel terzo trimestre) in cui si le interlocuzioni si sono avviate e realizzate – è stato che, con specifico riguardo alla determinazione del prezzo di emissione dei due aumenti di capitale, gli stessi sarebbero stati i medesimi e che si sarebbero posizionati ad un livello pari a quello che si ottiene assumendo, per l'aumento di capitale con diritto di opzione, un prezzo di emissione corrispondente ad uno sconto sul TERP del 35%.

Come già indicato, tale prezzo viene sottoscritto, nella prospettiva delle Banche Finanziatrici, convertendo crediti finanziari in un rapporto di 1,25 a 1 o, nella prospettiva della Società e dei suoi azionisti attuali e futuri, consentendo una riduzione dell'indebitamento finanziario netto pari a circa Euro 33 milioni. Tale beneficio – ossia la riduzione di debito immediatamente esigibile per effetto degli *Eventi Rilevanti* già indicati per importo maggiore rispetto all'importo dell'aumento di capitale sottoscritto andrebbe a beneficio di tutte le azioni, distribuendosi cioè su tutte le azioni che sarebbero in circolazione *post* entrambi gli aumenti di capitale.

Ciò posto, ai fini della valutazione richiesta ai sensi dell'art 2441, il Consiglio di Amministrazione ha dovuto verificare la ragionevolezza del Prezzo di Emissione così determinato in termini di possibili effetti differenziali netti, cioè sia tenendo conto del complesso degli effetti che si potranno produrre sul valore della Società in relazione alla Nuova Manovra Finanziaria di cui si è detto, sia in termini di ragionevolezza rispetto al valore del patrimonio della Società prima del predetto aumento (c.d. "Valore *Pre Money*") e all'andamento del titolo azionario dell'ultimo semestre.


A questo proposito, circostanza rilevante è rappresentata dall'assenza di un piano c.d. *pre money*, ossia del possibile andamento della Società in assenza della Nuova Manovra Finanziaria di cui l'Aumento di Capitale per Conversione costituisce una componente inscindibile ("Scenario *Pre Money*"). Ciò dal momento che, per dottrina e prassi, non vi è alcun dubbio che la stima del valore del patrimonio netto da impiegare nell'ambito delle valutazioni richieste dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile è proprio quella sviluppata in base allo Scenario *Pre Money* e non a quello configurabile a seguito dell'operazione (*i.e.* la Nuova Manovra Finanziaria) che inevitabilmente contiene anche vantaggi derivanti in via differenziale da tale operazione.



In tale contesto, l'Emittente non ha sviluppato alcuno Scenario *Pre Money* in quanto ha ritenuto che l'esito delle negoziazioni relative alla Nuova Manovra Finanziaria potesse essere positivo e dunque ha privilegiato, nello sviluppo della propria attività previsionale, il riferimento ad uno scenario che ricomprendesse la Nuova Manovra Finanziaria e al suo interno l'Aumento di Capitale per Conversione. Ciò proprio anche in ragione della già indicata interconnessione tra l'Aumento di Capitale per Conversione e gli altri elementi costitutivi della Nuova Manovra Finanziaria, per effetto della quale lo Scenario *Pre Money* non potrebbe limitarsi ad escludere l'Aumento di Capitale per Conversione ma dovrebbe essere sviluppato senza considerare nemmeno gli effetti del processo di rinegoziazione del debito scaduto e la conseguente disponibilità per il periodo di piano degli affidamenti di cassa e di firma previsti dalla Nuova Manovra Finanziaria.

Per altro verso, emerge che in assenza della Nuova Manovra Finanziaria – e in mancanza di soluzioni alternative, allo stato non sviluppate dagli Amministratori, all'interno di una specifica manovra concretamente praticabile – la Società potrebbe trovarsi in una situazione di perdita della continuità aziendale, con conseguente consistente perdita di valore di alcuni degli *asset* facenti parte del patrimonio aziendale per effetto della loro stima in ipotesi di liquidazione. Trattasi di un possibile scenario – quello della perdita di continuità aziendale e della conseguente necessità di valorizzazione degli *assets* in tale specifico contesto – sovente utilizzato quale termine di riferimento nelle situazioni di aumenti di capitale realizzati in condizione di *stress* finanziario. Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia ritenuto che tale scenario non rifletta tuttavia la convergente intenzione dei diversi *stakeholder* che hanno partecipato alle trattative, ossia trovare una complessiva soluzione alle incertezze e rischi gravanti sulla continuità aziendale così da mantenerla in termini prospettici e consentire quindi alla Società e ai vari *stakeholders* di ottenere i benefici conseguenti alla prosecuzione dell'attività nel solco tracciato dal Piano Consolidato Originario.

Per quanto qui indicato – l'assenza di uno Scenario *Pre Money* e l'opportunità di non considerare come uno unico scenario possibile quello della perdita di continuità aziendale – le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sono state condotte sulla scorta di approcci metodologici volti a sopperire tale assenza e a riscontrare la



ragionevolezza o meno del prezzo di emissione come individuato all'esito della negoziazione relativa alle diverse componenti della Nuova Manovra Finanziaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- ha provveduto, anzitutto, a verificare se l'effetto – in capo agli altri azionisti – derivante dall'applicazione di uno sconto rispetto al prezzo di mercato dell'aumento di capitale senza diritto di opzione sottoscritto dalle Banche Finanziatrici potesse trovare elementi compensativi (sempre nella prospettiva degli altri azionisti) negli altri termini negoziati con le medesime Banche Finanziatrici (*i.e.* il tasso di conversione maggiore di 1 e i termini economici degli affidamenti concessi): tale analisi, in sintesi, offre una prima indicazione degli effetti netti che si produrrebbero in capo agli altri azionisti per effetto dei soli elementi negoziati nell'ambito della Nuova Manovra Finanziaria, senza considerare gli eventuali altri positivi effetti connessi a alla risoluzione del problema della continuità aziendale e ad altri potenziali cambiamenti nell'andamento gestionale;
 - successivamente, ha verificato la ragionevolezza o meno del Prezzo di Emissione sulla scorta dei flussi di risultato attesi, nell'ambito del Nuovo Piano Consolidato, predisposto assumendo come realizzabile la Nuova Manovra Finanziaria e, dunque, anche la risoluzione dei rischi e delle incertezze sulla continuità aziendale che, in una prospettiva *pre money* sono, invece, ancora esistenti;
 - ha verificato, quindi, anche ricorrendo ai multipli di mercato, se vi fossero elementi idonei a supportare o meno la ragionevolezza del Prezzo di Emissione individuato, sempre alla luce della indicata necessità di fare riferimento alla situazione pre-operazione;
 - infine, ha verificato, anche alla luce di prassi e dottrina, nonché di quanto emerso nel corso della sua analisi, la ragionevolezza o meno dello scostamento tra Prezzo di Emissione e quotazione del titolo proposto nell'ambito dell'operazione di Aumento di Capitale per Conversione.
- e) La possibile esistenza di elementi compensativi negoziati con le Banche Finanziatrici nell'ambito della Nuova Manovra Finanziaria e il loro complessivo effetto netto in capo agli altri azionisti



Come primo elemento, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare l'esistenza di possibili elementi compensativi negoziati con le Banche Finanziatrici all'interno della Nuova Manovra Finanziaria, così da poter individuare il possibile effetto differenziale netto sul valore degli altri azionisti.

La stima in questione è stata ottenuta prendendo in esame i seguenti effetti:

- da un lato, la sottoscrizione delle circa 82 milioni di azioni, da parte delle Banche Finanziatrici, con uno sconto di circa Euro 0,17 per azione (pari allo sconto del 35% sul TERP), corrispondente in ipotesi al possibile effetto di diluizione di valore subito dagli altri azionisti (gli azionisti attuali e quelli che sottoscriveranno le circa 79 milioni di azioni da emettere al servizio dell'Aumento di Capitale in Opzione, la cui combinazione porta, appunto, alla individuazione del TERP; (gli "Altri Azionisti"));
- dall'altro lato, due possibili effetti positivi per gli azionisti tutti (gli Altri Azionisti e quelli che sottoscriveranno le circa 82 milioni di azioni emesse al servizio dell'Aumento di Capitale per Conversione), connessi alle caratteristiche della Nuova Manovra Finanziaria: (i) la circostanza che la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale per Conversione avviene mediante conversione di crediti vantanti dalle Banche Finanziatrici nei confronti della Società, immediatamente esigibili per effetto degli "Eventi Rilevanti" intervenuti, ad un tasso di conversione 1,25 a 1; (ii) la messa a disposizione di risorse finanziarie per circa Euro 200 milioni – necessarie a realizzare il Nuovo Piano Consolidato e in sostituzione di quelle anch'esse immediatamente richiedibili in conseguenza degli "Eventi Rilevanti" intervenuti – ad un tasso inferiore a quello negoziato da altre società caratterizzate da una struttura finanziaria non dissimile da quello dell'Emittente e con analogo scadenza.

Il primo effetto, di potenziale diluizione del valore, viene suddiviso tra le circa 230 milioni azioni destinate agli Altri Azionisti. Gli altri due effetti, espressivi del potenziale effetto positivo reso possibile dalla Nuova Manovra Finanziaria, vengono suddivisi tra tutte le circa 312 milioni di azioni esistenti ed emesse al servizio dei due aumenti di capitale, tra le quali vi sono anche le circa 230 milioni di azioni degli Altri Azionisti.

Ciò posto e in sintesi, risulta che l'effetto netto in termini di valore che si potrebbe produrre in capo agli Altri Azionisti in considerazione dei termini dell'Aumento di Capitale per Conversione (i.e. sottoscrizione di circa 82 milioni di azioni ad un prezzo di sottoscrizione con uno sconto del 35% rispetto al TERP; sottoscrizione mediante crediti immediatamente richiedibili a rimborso ad un tasso di conversione di 1,25 ad 1) e della differenza tra tasso concordato per le risorse messe a disposizione dalle Banche Finanziatrici e tasso *benchmark* ottenuto sulla scorta di recenti emissioni realizzate da società con strutture finanziarie analoghe, non determinerebbe una diluizione di valore netta in capo agli Altri Azionisti. Ciò prima ancora di tenere in considerazione eventuali possibili vantaggi e miglioramenti che la Nuova Manovra Finanziaria potrebbe produrre sulla gestione operativa ed industriale della Società (come anche incorporati nel Nuovo Piano Consolidato).

f) Valutazioni effettuate sulla scorta delle stime ottenute con il metodo dell'attualizzazione dei risultati attesi

Oltre alla verifica condotta in logica differenziale, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad effettuare alcune verifiche relative alla ragionevolezza o meno del Prezzo di Emissione quale misura espressiva del valore del patrimonio netto della Società prima della Nuova Manovra Finanziaria, facendo ricorso al criterio di valutazione basato sulla attualizzazione dei flussi di risultato attesi.

Tenuto conto dell'assenza di un piano pre-operazione, tuttavia, tali verifiche non hanno potuto essere condotte nell'ambito di un approccio tradizionale di determinazione del valore del patrimonio netto *pre money*. Piuttosto si è fatto ricorso ad un diverso approccio, procedendo come segue. In termini di metodo si è fatto riferimento al metodo di attualizzazione dei flussi di cassa attesi, sviluppandolo nei termini di seguito esplicitati.

Anzitutto, come in precedenza precisato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non assumere a riferimento quale scenario *pre money* da apprezzare quello caratterizzato dall'assenza di continuità aziendale. Inoltre, in mancanza di uno scenario alternativo concretamente percorribile, il Consiglio di Amministrazione ha preso a riferimento lo scenario di continuità presentato nel Nuovo Piano Consolidato,

assumendo anche i dati previsti dalla Nuova Manovra Finanziaria con riguardo al costo dell'indebitamento finanziario e ipotizzando, ai fini del calcolo del costo medio ponderato del capitale, una struttura finanziaria analoga a quella del Nuovo Piano Consolidato per il periodo di previsione esplicita e in linea con quella media utilizzata dagli altri operatori del settore, più sostenibile per la stima del valore della Società al termine del periodo di previsione esplicita.

Lo scenario così configurato, tuttavia, assume come realizzabile sia il riequilibrio della struttura finanziaria che l'ottenimento delle risorse necessarie per sviluppare il Nuovo Piano Consolidato, mentre nella situazione pre-operazione tali risultati sono incerti proprio in considerazione della situazione di grave tensione che caratterizza la Società e del rischio della perdita di continuità aziendale. In tal senso, nella stima del valore del patrimonio netto pre-operazione si dovrebbe scontare il maggior rischio che un investitore razionale considererebbe valutando questo *asset* rispetto ad altri non caratterizzati da questa situazione *distressed* di partenza e dal rischio che il percorso di risanamento non si realizzi.

Ciò posto, per verificare se ricomprendendo tale prospettiva nell'ambito dello scenario in precedenza descritto si arrivi a valori del patrimonio netto in linea con il Prezzo di Emissione, il Consiglio di Amministrazione ha: (i) stimato per quale livello di costo del capitale proprio, lo scenario così ottenuto restituisca un valore per azione in linea con il Prezzo di Emissione; (ii) verificato se il costo del capitale per il quale si ottiene un Valore *Pre Money* allineato al Prezzo di Emissione sia in linea o meno con il rendimento atteso dagli investitori ai fini della valutazione di *asset* caratterizzati da elevati livelli di tensione finanziaria e per i quali si rendano necessari interventi di riequilibrio della struttura finanziaria, come nel caso di specie; (iii) apprezzato gli esiti di tale confronto tenendo conto anche del miglioramento di *performance* previsto dal Nuovo Piano Consolidato, anche in termini relativi, ossia rispetto alle attese di miglioramento previste da altri operatori comparabili.

Nello specifico, risulta che nello scenario sopra indicato il costo del capitale proprio che restituisce un valore del patrimonio netto per azione *pre money* di Euro 0,3170 presuppone l'attribuzione di un premio specifico del rischio connesso alla situazione di *distress* finanziario di poco inferiore ai 4 punti percentuali. Aggiungendo tali punti



percentuali di rischio specifico, si raggiunge un costo del capitale proprio non incoerente con i *range* di rendimenti attesi dagli operatori che trattano tali operazioni e che dunque possono costituire un riferimento di ragionevolezza rispetto al Prezzo di Emissione negoziato.

In tal senso, il Prezzo di Emissione di Euro 0,3170 determinato all'esito del processo negoziale sembra essere in linea con il valore individuabile in questo scenario *pre money* da un operatore che calcoli il Valore *Pre Money* della società tenendo conto della sua situazione di *distress* iniziale.


In sintesi, tenuto conto dei flussi di risultato attesi nello scenario *post money*, il Consiglio di Amministrazione ritiene che Prezzo di Emissione di Euro 0,3170 per azione sia coerente con il Valore *Pre Money* della Società, ove si tenga conto, come pare ragionevole fare, della specifica situazione di alto rischio finanziario che caratterizza l'Emittente, considerandola ai fini della individuazione del costo del capitale da impiegare nella stima del Valore *Pre Money*.

g) Valutazioni effettuate sulla scorta delle stime ottenute con il metodo dei multipli di mercato

Al fine di valutare la ragionevolezza del Prezzo di Emissione, ossia la sua capacità di esprimere il possibile valore di mercato del patrimonio netto della Società prima della Nuova Manovra Finanziaria, il Consiglio di Amministrazione ha fatto ricorso, inoltre, alla metodologia propria dei multipli di mercato. Anche in questo caso, tuttavia, non potendosi avvalere del piano pre-operazione, il Consiglio di Amministrazione ha fatto ricorso ad un approccio valutativo alternativo. Anzitutto si è proceduto, secondo la metodologia propria del metodo dei multipli di mercato, ad individuare i principali operatori comparabili, come anche individuati dalla stessa Società nell'ambito delle proprie procedure di *impairment*.

In secondo luogo, si è proceduto a calcolare la mediana dei multipli espressi dal mercato per tali operatori, facendo principale riferimento a quelli ottenibili ponendo a rapporto l'*Enterprise Value* di tali società con il risultato operativo al lordo di ammortamenti (i.e. il multiplo EV/Ebitda), tenuto conto che proprio questa tipologia di multiplo trova ampio utilizzo presso la prassi.

Ottenuto così il valore del multiplo EV/Ebitda, il Consiglio di Amministrazione ha



rilevato che: (i) nessuno degli operatori comparabili individuati si trova in una situazione caratterizzata da rilevanti incertezze circa la continuità aziendale; (ii) lo sviluppo temporale dei multipli (*i.e.* il confronto tra il multiplo 2022 e il multiplo 2023) evidenzia un'attesa implicita di crescita in media di poco superiore al 6%.


In sintesi, è emerso che il multiplo dell'Ebitda 2022 costituisce un termine di riferimento espressivo del valore di un operatore nel settore che, a tale data, agisce senza incertezza in termini di continuità (e per il quale si assume una crescita di poco superiore al 6%). Rispetto a tale dato puntuale si è individuato un *range*, sulla base di variazioni del multiplo per una magnitudo di +/- 5%, individuando così un *range* di valori espressivi di una società operante nel settore sulla base dei risultati attesi per il 2022 e per le quali vi è un'attesa di crescita implicita nella evoluzione dei multipli di poco superiore al 6%.

Il *range* così individuato non tiene tuttavia conto del fatto che nella posizione finanziaria netta della Società al 30 settembre 2022 non viene ricompreso, nemmeno in quota parte, il debito commerciale scaduto, complessivamente pari a circa Euro 43 milioni dei quali circa Euro 20 milioni scaduti da più di 90 giorni. Tenuto conto che la presenza di tale scaduto è stata segnalata già nel comunicato del 28 ottobre 2022 e che il Nuovo Piano Consolidato assume che almeno in quota parte questo scaduto debba rientrare nel periodo di previsione esplicita, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che almeno in quota parte lo scaduto commerciale possa essere qualificato, a fini valutativi nella situazione pre-operazione, come posizione finanziaria netta.

Si è quindi proceduto a ricalcolare il *range* di cui sopra, considerando nella posizione finanziaria netta una quota parte di tale scaduto. Tale *range*, proprio in considerazione del maggior ammontare della posizione finanziaria netta, si colloca al di sotto di quello individuato in precedenza, con qualche area di sovrapposizione.

Le medesime analisi – quella senza incremento della posizione finanziaria netta e quella incorporante quota parte dello scaduto nell'indebitamento finanziario netto – sono state condotte con riguardo al multiplo dell'Ebitda del 2023.

In considerazione della rilevante crescita dell'Ebitda prevista per il 2023 nel Nuovo Piano Consolidato, pari a circa il 26% e significativamente superiore a quella dei



comparable per il medesimo anno (circa il 6%), i valori individuati sulla base dei multipli relativi al 2023 risultano superiori a quelli individuati sulla base del multiplo 2022, senza aree di sovrapposizione a parità di posizione finanziaria netta.

Nello specifico, utilizzando i valori centrali dei quattro *range* individuati come sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione ha ottenuto un nuovo *range* in cui i valori centrali relativi al 2022 sono inferiori al prezzo di emissione, mentre i valori centrali relativi al 2023 sono superiori al medesimo prezzo.

In sintesi, da tale analisi emerge che il valore della Società calcolato con il metodo dei multipli così descritto oscilla all'interno di un *range* ampio, a seconda che nel calcolo non si includa o, viceversa, si includa l'extra crescita (s'intende rispetto ai comparabili) prevista nel Nuovo Piano Consolidato per il 2023 e si escluda o meno, almeno in quota parte, il debito commerciale scaduto.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia plausibile, ai fini della stima del valore del patrimonio netto della Società prima dell'operazione, che tale *range* individui diverse possibili soluzioni riguardo alla allocazione in quest'ultimo del previsto miglioramento atteso per l'esercizio 2023, come stimato nell'ambito del Nuovo Piano Consolidato *post-money* e, dunque, anche in conseguenza della Nuova Manovra Finanziaria.

Il Prezzo di Emissione si colloca in tale *range*, in un'area intermedia, indicando che mediante il medesimo Prezzo di Emissione, nell'ambito degli spazi di discrezionalità negoziale di cui si è detto, sono stati riconosciuti al Valore *Pre Money* una parte dei maggiori miglioramenti attesi (sempre rispetto a quelli relativi alle società comparabili) per l'esercizio 2023, resi tra l'altro possibile dalla esecuzione del Nuovo Piano Consolidato, redatto in logica *post-money*.

In conclusione, anche nell'ambito delle valutazioni condotte con tali assunzioni e ipotesi, il Prezzo di Emissione ricade nel possibile *range* di valori di mercato del patrimonio netto della Società *Pre Money*.

b) Valutazioni effettuate con riguardo all'andamento del prezzo di mercato

Il Consiglio di Amministrazione ha infine valutato se il Prezzo di Emissione, come risultante all'esito del processo negoziale, possa essere o meno ragionevole anche alla


luce della richiesta, formulata al sesto comma dell'art 2441 del Codice Civile, di tenere conto anche, per le società quotate, dell'andamento delle quotazioni degli ultimi sei mesi.

In via preliminare si chiarisce che il riferimento all'andamento delle quotazioni, nel caso di specie, deve essere condotto avendo riguardo al prezzo di mercato post-operazione di Aumento di Capitale in Opzione, ossia con riferimento al prezzo di mercato teorico quale dovrebbe emergere all'esito dello stacco del diritto di opzione, il *c.d.* TERP. È infatti proprio in relazione al TERP che viene determinato il Prezzo di Emissione delle nuove azioni emesse in relazione all'Aumento di Capitale per Conversione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le sue valutazioni procedendo lungo due direttrici di analisi: la prima volta ad apprezzare la maggior o minore significatività dell'andamento delle quotazioni nel caso di specie; la seconda volta ad apprezzare se, alla luce delle specificità del caso di specie e delle evidenze esistenti nella prassi e nella dottrina, l'applicazione di uno sconto rispetto al prezzo di mercato (*i.e.* nel caso di specie il 35% rispetto al TERP) possa essere o meno considerato ragionevole.

Con riguardo alla prima direttrice di analisi, posto quanto già anticipato ai precedenti paragrafi, nel caso di specie l'osservazione dei prezzi di mercato deve essere effettuata tenendo in adeguata considerazione una serie di elementi che potrebbero limitarne la significatività rispetto alla ricercata stima del valore del patrimonio netto della Società pre-operazione. Ciò dal momento che:

- il titolo TreviFin si caratterizza per una limitata liquidità, come emerge sia dall'analisi dei volumi scambiati, sia dall'osservazione del *bid ask spread* e della volatilità;
- l'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre risulta essere condizionato dal manifestarsi di alcune circostanze esterne di ambiente e specifiche aziendali, nuovamente in grado di limitare la rilevanza del riferimento all'andamento delle quotazioni in tale periodo, tenendo sempre a mente la ricercata capacità di esprimere il valore del patrimonio netto della società *pre money*. In particolare:



- da un lato, anche per effetto del peggioramento del contesto a livello macroeconomico, anche in termini di attese e di prospettive non di breve, nel corso dell'ultimo semestre le quotazioni del titolo TreviFin hanno registrato un calo, con il loro conseguente posizionamento, nella seconda parte del semestre, su livelli inferiori rispetto a quelli di inizio periodo, sicché il riferimento a prezzi medi relativi all'intero periodo (i.e semestre) appare allo stato meno pregnante rispetto a quello emergente da periodi più ristretti;
- in secondo luogo, come sovente accade nel caso di aziende in difficoltà finanziaria per le quali ci si attende di poter proseguire l'attività a seguito di una specifica manovra finanziaria, il prezzo del titolo TreviFin e il suo andamento potrebbero riflettere non solamente il valore di mercato del patrimonio netto della Società prima dell'operazione, ma anche il valore dell'opzione di poter partecipare al complessivo recupero economico e finanziario che la Nuova Manovra Finanziaria dovrebbe consentire di realizzare. Come anticipato, l'esistenza di una componente, di misura non marginale, è rilevabile nell'ambito di operazioni di aumento di capitale analoghe, ossia realizzate a partire da una situazione di rilevante incertezza finanziaria, tale da determinare l'esistenza di rischi ed incertezze gravi per la continuità aziendale, e dalla presenza di aspettative di un intervento di ristrutturazione finanziaria in grado di dotare la società dei mezzi necessari a rilanciare l'attività aziendale e a consentire un rilevante incremento di valore rispetto a quello pre-operazione.

Per quanto concerne la seconda direttrice di analisi utilizzata dal Consiglio di Amministrazione, ossia quella relativa alla ragionevolezza o meno dell'esistenza di uno sconto del prezzo di emissione rispetto al prezzo di mercato, valgono le due seguenti considerazioni. Da un lato, in base alle evidenze rintracciabili nella prassi e nella dottrina, risulta che: (i) le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione vengono normalmente effettuate applicando uno sconto rispetto al prezzo di mercato; (ii) secondo la dottrina tale sconto è funzionale all'opportunità di attrarre le risorse idonee a realizzare i programmi elaborati dalla società e ad ottenere gli effetti compensativi; (iii) per quanto emerge dall'analisi di un campione di 18 operazioni compiute in Italia negli ultimi 5 anni relative ad aziende non caratterizzate dall'esigenza


di procedere ad un'operazione di ristrutturazione finanziaria, il *range* degli sconti varia tra un minimo di 1,5% e un massimo di 16,2%, con un valore mediano pari a 9,0%; (iv) la dottrina che ha osservato l'ampiezza degli sconti in operazioni con esclusione del diritto di opzione in funzione anche delle caratteristiche di partenza delle società, ha evidenziato che nel caso di aziende *distressed* e proprio in ragione di tale situazione, gli sconti sono molto più elevati di quelli applicati nel caso di aziende *non distressed*, sino a raggiungere valori medi nell'intorno del 34%, ragionevolmente anche in considerazione delle crescenti difficoltà per le aziende *distressed* di convincere gli operatori ad apportarvi le risorse necessarie al loro rilancio; (v) anche nel caso di altre operazioni condotte in Italia su aziende caratterizzate da una elevata esigenza di procedere a ristrutturazioni di natura finanziaria, pur non direttamente comparabili, lo sconto applicato risulta ben maggiore di quello applicato in media nelle operazioni *non distressed*.

Dall'altro lato, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'applicazione dello sconto nel caso di specie, tenuto conto dei termini dell'Aumento di Capitale e della Nuova Manovra Finanziaria di cui lo stesso è componente inscindibile, trovando elementi compensativi tali da non determinare una rilevante diluizione di valore in capo agli altri azionisti, i quali tra l'altro possono partecipare al possibile incremento di valore nell'ambito del Nuovo Piano Consolidato *post money*.

i) Conclusioni delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione

In sintesi, tenuto conto:

- della situazione *pre money* della Società, caratterizzata dalla presenza di gravi rischi ed elevata incertezza, tali da far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale in assenza di una manovra finanziaria;
- del rischio che in assenza della Nuova Manovra Finanziaria la Società possa non poter più operare in condizioni di continuità;
- della possibilità che le quotazioni di mercato riflettano non solamente il valore pre operazione, ma anche, in quota parte, le attese di poter partecipare al positivo esito della manovra finanziaria;
- delle indicazioni rintracciabili in prassi e dottrina con specifico riguardo a




- questo tipo di operazioni;
- dell'esistenza, infine, di possibili effetti compensativi potenzialmente idonei ad evitare una diluizione di valore in capo agli altri azionisti, pur in presenza di un prezzo di emissione determinato a sconto rispetto al TERP;
 - dell'entità dello sconto sul TERP;

il Consiglio di Amministrazione ritiene che il criterio di determinazione del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale per Conversione e il Prezzo di Emissione così come dallo stesso determinato nel corso della riunione del 17 novembre 2022, siano congrui e ragionevoli ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile.

5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE NONCHÉ GLI EVENTUALI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI.

I Soci di Riferimento, ciascuno per quanto di propria competenza e senza alcun vincolo di solidarietà, hanno assunto impegno irrevocabile, l'uno nei confronti dell'altro ed entrambi nei confronti della Società, a sottoscrivere e liberare, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive, l'Aumento di Capitale in Opzione al Prezzo di Offerta secondo le seguenti proporzioni:

- (i) quanto a CDPEINV, fino ad un importo massimo di sottoscrizione di Euro 12.886.881,49, di cui, segnatamente, (a) per l'importo pari a Euro 6.418.567,18 (di cui Euro 3.209.283,59 a titolo di capitale ed Euro 3.209.283,59 a titolo di sovrapprezzo) in relazione alla sottoscrizione di tutte le nuove azioni spettanti a CDPEINV sulla base dei diritti di opzione alla medesima attribuiti in relazione all'Aumento di Capitale in Opzione; nonché (b) per l'importo massimo pari a Euro 6.468.314,31 (di cui Euro 3.234.157,155 a titolo di capitale ed Euro 3.234.157,155 a titolo di sovrapprezzo) in relazione alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato; e
- (ii) quanto a Polaris, fino ad un importo massimo di sottoscrizione di Euro 12.113.110,80, di cui, segnatamente, (a) per l'importo pari a Euro 6.033.175,38 (di cui Euro 3.016.587,69 a titolo di capitale ed Euro 3.016.587,69 a titolo di



sovrapprezzo) in relazione alla sottoscrizione di tutte le nuove azioni spettanti a Polaris sulla base dei diritti di opzione alla medesima attribuiti in relazione all'Aumento di Capitale in Opzione; nonché (b) per l'importo massimo pari a Euro 6.079.935,42 (di cui Euro 3.039.967,71 a titolo di capitale ed Euro 3.039.967,71 a titolo di sovrapprezzo) in relazione alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato.

6. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE.


Si prevede che l'Aumento di Capitale in Opzione possa essere eseguito non appena ottenuta l'autoizzazione da parte della CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo richiesto dalla normativa applicabile e, quindi, entro la fine del mese di gennaio 2023. L'Aumento di Capitale per conversione sarà eseguito immediatamente dopo la conclusione dell'Aumento di Capitale in Opzione..

7. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE.

Le azioni di Trevifin di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione al momento della loro emissione.

8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE, EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI E DILUIZIONE.

Si forniscono di seguito alcune informazioni pro-forma in merito agli effetti, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno 2022, dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale e, più in generale, dell'attuazione dei principali passaggi, come sinteticamente descritti nella premessa della presente Relazione, previsti dalla Nuova Manovra Finanziaria, di cui l'Aumento di Capitale forma parte integrante.



Dati in milioni di euro

Sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione
è garantito dagli impegni dei Soci di riferimento:

Patrimonio netto al 30/6/2022 pro-forma	
Bilancio separato della Società al 30 giugno 2022	97,3
Aumento di capitale in opzione (per cassa)	25,0
Stima oneri relativi all'aumento di capitale in opzione	(2,5)
Aumento di capitale riservato	26,1
Stima oneri relativi alla ristrutturazione del debito	(2,5)
Stralcio crediti finanziari	6,5
Totale Patrimonio netto al 30/6/2022 pro-forma (*)	149,9

(*) Il riscadenziamento del debito e la modifica del tasso di interesse sul debito a medio/lungo termine potranno determinare un effetto contabile dall'applicazione dell'IFRS9 al momento non ancora stimato.

Debito lordo al 30/6/2022 pro-forma	
Bilancio separato della Società al 30 giugno 2022	
Aumento di capitale riservato e stralcio crediti	
Totale Debito lordo al 30/6/2022 pro-forma (*)	155,4

**Disp.liquide, mezzi equivalenti a disponib.liquide
e altre attività finanziarie correnti**

Bilancio separato della Società al 30 giugno 2022	(69,1)
Aumento di capitale in opzione (per cassa)	(25,0)
Stima oneri relativi all'aumento di capitale in opzione	2,5
Stima oneri relativi alla ristrutturazione del debito	2,5
Disp.liquide, mezzi equivalenti a disponib.liquide e altre attività finanziarie correnti al 30/6/22 pro- forma	(89,1)

Indebitam.Finanziario Netto pro-forma (*)

66,3

(*) Il riscadenziamento del debito e la modifica del tasso di interesse sul debito a medio/lungo termine potranno determinare un effetto contabile dall'applicazione dell'IFRS9 al momento non ancora stimato.

Effetti diluitivi

L'emissione e la sottoscrizione delle azioni emesse a servizio dell'Aumento di Capitale per Conversione, essendo queste ultime riservate alle Banche Conversione, determineranno una diluizione in termini di partecipazione pari a circa il 27% per quegli azionisti che abbiano sottoscritto i diritti di opzione di loro spettanza e pari a circa il 52% in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte dei Soci di Riferimento.

Gli azionisti della Società che non dovessero sottoscrivere l'Aumento di Capitale in Opzione per la parte di loro spettanza, assumendo l'integrale mancato esercizio dei diritti di opzione loro spettanti e l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione da parte dei Soci di Riferimento, subirebbero una diluizione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale, pari a circa il 21%.

Non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti che eserciteranno integralmente i diritti di opzione per la parte di loro spettanza.

9. MODIFICHE STATUTARIE.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'Aumento di Capitale in esercizio della Delega comportano la corrispondente modifica dell'art. 6 dello Statuto mediante inserimento di un ultimo comma nel testo che segue:

“Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferitagli in data 11 agosto 2022, ha deliberato:

- (i) un aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, e in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 24.999.992,29, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 78.864.329 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, da sottoscrivere per cassa e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 marzo 2023; il tutto stabilendosi sin d'ora che in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci che abbiano assunto impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti dalla Lettera di Impegno;*
- (ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo complessivo di euro Euro 26.137.571,21 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 82.452.906 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione pari ad Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale e*



Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 marzo 2023, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell'Accordo 56 CCII medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1, per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1, con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura e strettamente necessari in sede di esecuzione della presente delibera di aumento di capitale”.



Fermo ed invariato restando detto Articolo 6 (sei) in ogni altra sua parte.

10. DELIBERA.

Si riporta di seguito il testo delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di Trevifin in esercizio della Delega in data 17 novembre 2022:

“Il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto di quanto comunicato dall'Amministratore Delegato, dal CRO e dal Group CFO;*
- preso atto del contenuto del parere rilasciato dal Prof. Mazzola;*
- preso atto dell'attestazione del Presidente del Collegio Sindacale;*
- richiamata la, e in esercizio della, delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. conferita dall'assemblea straordinaria della Società dell'11 agosto 2022;*
- vista e approvata la relazione illustrativa inerente all'esecuzione della predetta delega;*
- preso atto della relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni redatta dalla società di revisione KPMG S.p.A.;*
- richiamati i contenuti e le condizioni essenziali dell'Accordo ai sensi dell'articolo 56 CCII nell'ultima versione disponibile, come approvata in data odierna dal consiglio di amministrazione, che risulta in avanzato stato di definizione e in procinto di essere sottoscritto tra le relative parti (l'“Accordo 56 CCII”);*

- richiamati i contenuti e le condizioni essenziali dell'accordo relativo agli impegni di sottoscrizione nell'ultima versione disponibile, come approvata in data odierna dal consiglio di amministrazione, che risulta in avanzato stato di definizione e in procinto di essere sottoscritto, tra la Società, CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC in qualità di Registered Investment Advisor ai sensi dell'USA Investment Advisers Act del 1940, come di seguito modificato, per conto dei propri investitori, avente ad oggetto, tra l'altro, l'impegno di CDPE Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC a sottoscrivere, nella misura ivi prevista per ciascuno di essi, l'aumento di capitale in opzione oggetto della presente delibera (la "Lettera di Impegno");

- accertato che, stanti i contenuti e le condizioni dell'Accordo 56 CCII e della Lettera di Impegno, la liberazione di azioni mediante utilizzo di crediti da parte delle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII costituisce elemento necessario per garantire il buon esito della parte di aumento di capitale da liberarsi con pagamento in denaro;

delibera

- 1.) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, e in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 24.999.992,29, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 78.864.329 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, da sottoscrivere per cassa e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 marzo 2023; il tutto stabilendosi sin d'ora che in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci che abbiano assunto impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti dalla Lettera di Impegno;
- 2.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo complessivo di euro Euro 26.137.571,21 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 82.452.906 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione pari ad Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale e Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai


sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 marzo 2023, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell'Accordo 56 CCII medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1, per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1, con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura e strettamente necessari in sede di esecuzione della presente delibera di aumento di capitale;

- 3.) di subordinare l'esecuzione delle delibere di aumento del capitale sociale di cui ai punti 1.) e 2.) che precedono all'avveramento di tutte le condizioni sospensive a cui è subordinata l'efficacia dell'Accordo 56 CCII e di tutte le condizioni sospensive a cui sono subordinati gli impegni di sottoscrizione previsti ai sensi della Lettera di Impegno ovvero alla loro rinuncia in conformità all'Accordo 56 CCII o della Lettera di Impegno, secondo i casi;

- 4.) di conseguentemente modificare, stante quanto sopra deliberato, l'attuale Articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale vigente aggiungendovi un nuovo ultimo comma del seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferitagli in data 11 agosto 2022, ha deliberato:

- (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, e in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 24.999.992,29, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 78.864.329 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, da sottoscrivere per cassa e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 marzo 2023; il tutto stabilendosi sin d'ora che in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai



soci che abbiano assunto impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti dalla Lettera di Impegno;

- (ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo complessivo di euro Euro 26.137.571,21 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 82.452.906 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione pari ad Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale e Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili entro il 31 marzo 2023, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell'Accordo 56 CCII medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1, per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1, con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura e strettamente necessari in sede di esecuzione della presente delibera di aumento di capitale."

fermo ed invariato restando detto Articolo 6 (sei) in ogni altra sua parte;

- 5.) di conferire all'Amministratore Delegato con facoltà di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere per:

a) nei limiti di legge e regolamentari, dare esecuzione ai sopra deliberati aumenti di capitale sociale in via contestuale tenuto conto che i medesimi si inseriscono nel contesto di una unitaria operazione di rafforzamento e riequilibrio patrimoniale, nonché procedere alla sottoscrizione di ogni documento utile o necessario, anche di natura contrattuale, inerente l'operazione complessivamente e unitariamente considerata e altresì porre in essere tutte le attività necessarie per l'esecuzione dell'operazione stessa (incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di predisporre e presentare alle competenti autorità ogni documento, prospetto, istanza o domanda

necessari od opportuni per procedere all'offerta e all'ammissione a quotazione delle nuove azioni) con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/ o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza nonché di predisporre e disporre la pubblicazione degli avvisi e comunicati stampa nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

b) apportare all'Articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale le necessarie variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e le ulteriori modifiche conseguenti all'esecuzione di detti aumenti di capitale tenuto conto delle condizioni definitive degli stessi, a tal fine eseguendo tutti gli adempimenti e le pubblicità previste dall'ordinamento, curando pertanto anche il deposito presso il Registro delle Imprese competente dell'attestazione dell'esecuzione di detto aumento di capitale ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile e dello Statuto conseguentemente aggiornato ad aumento di capitale completamente o parzialmente eseguito;

c) provvedere a tutti gli incombeni necessari affinché sia rettificato il prezzo di esercizio degli warrant emessi dalla Società in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2019 che ne ha disposto l'emissione denominati "Loyalty Warrant Trevi Finanziaria Industriale S.p.A." (codice ISIN IT0005402885) in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento approvato nella medesima data, con conseguente — ove occorra — modificazione di quest'ultimo, curando altresì ogni conseguente incombenza anche presso il Registro delle Imprese;

d) apportare al testo del presente verbale ed infra allegato Statuto ogni modificazione eventualmente richiesta anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Milano, 17 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Aut. "B" al n. 16810/8012 di c.a.p.



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98



KPMG S.p.A.

17 novembre 2022



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Innocenzo Malvasia, 6
40131 BOLOGNA BO
Telefono +39 051 4392511
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

*Al Consiglio di Amministrazione della
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.*



1 Motivo e oggetto dell'incarico

In relazione alla delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 agosto 2022 di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (nel seguito anche "Trevifin" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quinto e sesto comma del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito anche "TUIF"), abbiamo ricevuto dalla società Trevifin la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 17 novembre 2022, redatta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli Amministratori, ha per oggetto un'operazione di aumento del capitale sociale di Trevifin da perfezionarsi mediante emissione di n. 82.452.906 nuove azioni ordinarie Trevifin, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, ad un prezzo di emissione di Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo, con godimento regolare, da riservare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, alle banche creditrici con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 marzo 2023, nei modi, nella misura e nelle proporzioni individuate nella nuova manovra finanziaria posta in essere in esecuzione di un accordo basato su un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (corrispondente al previgente art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942).

Il presente documento è riservato ai destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Per informazioni, contattare il responsabile della relazione.

Il presente documento è riservato ai destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente. Per informazioni, contattare il responsabile della relazione.

Se richiesto, inviare il presente documento al responsabile della relazione, presso l'indirizzo email it-fmauditaly@kpmg.it o al numero di telefono [+39 051 4392511](tel:+390514392511).



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

*Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98
17 novembre 2022*

Il suddetto aumento del capitale sociale, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Trevifin, tenutasi in data 11 agosto 2022, è stato deliberato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2022.

In riferimento all'operazione descritta il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, TUIF, il nostro parere sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Trevifin.

2

Sintesi dell'operazione

Secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori, l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (nel seguito anche l'"Aumento di Capitale Riservato") si inserisce nel contesto della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi che si è resa necessaria in considerazione del peggioramento della situazione economico-finanziaria del Gruppo Trevi, manifestatasi già a partire dalla metà del 2021, nonché delle successive discussioni con i principali creditori finanziari del Gruppo (le "Parti Finanziarie") circa l'esigenza di adottare una manovra finanziaria da attuarsi nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, come in vigore sino al 15 luglio 2022 ('Legge Fallimentare').

A tal proposito, la Società ha elaborato e negoziato una manovra finanziaria, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022, e successivamente ulteriormente integrata e modificata ad esito delle interlocuzioni con le Parti Finanziarie, esaminata ed approvata nella sua ultima versione dal Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2022, nella prospettiva della formalizzazione di un accordo con le Parti Finanziarie (il "Nuovo Accordo").

Tale manovra finanziaria, nei suoi aspetti principali, prevede in sintesi:

- che la stessa sia attuata in esecuzione di un accordo basato su un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, (corrispondente al precedente art. 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare);
- un aumento di capitale per cassa offerto in opzione ai soci per circa Euro 25 milioni, interamente garantito pro quota dai soci CDP Equity Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management LLC (i "Soci di Riferimento");
- un aumento di capitale riservato ad alcune delle Parti Finanziarie (le "Banche Conversione"), di importo pari a circa Euro 26 milioni, da sottoscrivere tramite conversione dei crediti bancari in azioni ordinarie della Società, per un controvalore di crediti almeno pari a circa Euro 33 milioni, con facoltà per le banche di convertire un importo superiore a tale importo minimo, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1;
- la subordinazione e postergazione sino al 30 giugno 2027 di una porzione del debito bancario per un importo di Euro 6,5 milioni;




Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

- l'estensione della scadenza finale dell'indebitamento a medio-lungo termine sino al 31 dicembre 2026, con introduzione di un piano di ammortamento a partire dal 2023 relativamente ad alcune esposizioni;
- la previsione di un piano di rimborso in 6 rate mensili del credito di circa Euro 4,7 milioni nei confronti di Unicredit S.p.A. derivante dall'escussione di una garanzia nell'ambito di una commessa relativa alla divisione Oil&Gas, di cui Trevifin era controgarante;
- la concessione/conferma di linee di credito per firma a supporto dell'esecuzione del piano industriale consolidato, in misura pari a circa Euro 137 milioni;
- la revisione dei parametri finanziari in linea con gli obiettivi del Piano Industriale Consolidato;
- l'estensione al 2026 della scadenza del prestito obbligazionario denominato «Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024» emesso da Trevifin nell'esercizio 2014 per un valore di Euro 50 milioni.



La manovra finanziaria è funzionale all'esecuzione del nuovo piano industriale economico e finanziario per il periodo 2022-2026 approvato in data 29 settembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione consolidata e aggiornata sulla base dei dati al 31 dicembre 2021 (il "Piano Industriale Consolidato") e successivamente integrato al fine di tenere conto degli effetti della manovra finanziaria definitiva, e rappresenta una assunzione fondamentale dello stesso. Le linee strategiche del Piano Industriale Consolidato prevedono che il Gruppo Trevi prosegua la sua attività come multinazionale operante nel core business dell'ingegneria del sottosuolo, attraverso le due divisioni facenti capo alle controllate operative Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A..

Il Piano Industriale Consolidato, che recepisce gli effetti della manovra finanziaria, è dunque volto a conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della Società e del Gruppo.

Nel contesto sopra descritto e nella prospettiva del Nuovo Accordo, il Consiglio di Amministrazione di Trevifin ha esercitato la Delega, deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 51.137.563,50. In particolare, l'aumento di capitale in esercizio della Delega è suddiviso in due tranches, nei termini che seguono:

- a) un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 24.999.992,29, comprensivo di sovrapprezzo, da sottoscrivere integralmente per cassa mediante emissione di n. 78.864.329 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), a un prezzo di emissione per azione pari a Euro 0,3170, dei quali Euro 0,1585 da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 da imputarsi a sovrapprezzo (il "Prezzo di Offerta"), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.; il tutto prevedendosi che, in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., le residue azioni saranno offerte in



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

sottoscrizione ai Soci di Riferimento, che all'uopo hanno assunto – subordinatamente al positivo avveramento di tutte le relative condizioni sospensive – impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni stabilite;

- b) un aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 26.137.571,21, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 82.452.906 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, a un prezzo di emissione pari al Prezzo di Offerta, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle Banche Conversione con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nel Nuovo Accordo medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1, con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito.

Secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori, l'esecuzione delle delibere di aumento del capitale sociale sopra descritte è subordinata all'avveramento di tutte le condizioni sospensive a cui è subordinata l'efficacia del Nuovo Accordo.

Gli Amministratori nella Relazione precisano inoltre che l'aumento di capitale costituisce una parte essenziale del Nuovo Accordo e della manovra finanziaria, rappresentando elemento essenziale per il futuro riequilibrio della situazione finanziaria e la prosecuzione dell'operatività in una situazione di continuità aziendale.

3 Natura e portata del presente parere

Il presente parere di congruità, emesso ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto aumento di capitale.

Più precisamente, il presente parere di congruità indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tali metodi, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori.

Esula dalla presente relazione qualsiasi considerazione sulla manovra finanziaria, nonché su quelle circostanze che compongono la stessa, nella quale si colloca l'Aumento di Capitale Riservato.



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

4 Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Trevifin sull'aumento del capitale sociale, da deliberare in esercizio di delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, redatta ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e, con riferimento all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, approvata con verbale del 17 novembre 2022;
- lo statuto della Società;
- la delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Trevifin dell'11 agosto 2022 che ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quinto e sesto comma del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- il bilancio separato di Trevifin per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2022 e approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 agosto 2022, da noi assoggettato a revisione legale, la cui relazione di revisione è stata emessa in data 20 luglio 2022;
- il bilancio consolidato di Trevifin per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2022, da noi assoggettato a revisione legale, la cui relazione di revisione è stata emessa in data 20 luglio 2022;
- la relazione finanziaria semestrale di Trevifin al 30 giugno 2022, da noi assoggettata a revisione contabile limitata, la cui relazione è stata emessa in data 30 settembre 2022;
- il documento di sintesi dei termini dell'accordo di finanziamento con le Parti Finanziarie;
- il documento di sintesi delle considerazioni inerenti il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato;
- il piano economico-patrimoniale del Gruppo Trevi 2022-2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2022;
- documentazione di dettaglio relativa alla valutazione predisposta dagli Amministratori, ai criteri e alle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni Trevifin proposto per l'operazione in esame;



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

- le quotazioni e i volumi scambiati delle azioni ordinarie Trevifin sul Mercato Telematico Azionario organizzato dalla Borsa Italiana S.p.A., nel corso del 2022 e fino alla data della presente relazione;
- i comunicati ufficiali della Società contenenti le informazioni previste dall'art. 114, comma quinto, del D.Lgs. 58/98;
- altre informazioni di natura non pubblica inerenti il piano di risanamento ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 (corrispondente al previgente art. 67, comma 3, lettera d) del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942);
- elementi contabili ed extracontabili, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data 17 novembre 2022, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione di Trevifin, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative alle assunzioni sottostanti le elaborazioni dei piani economico-finanziari sopra richiamati, nonché ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni.

5 Metodi di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, quinto comma, del Codice Civile, il sesto comma del medesimo articolo statuisce che il prezzo di emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre"*.

Come riportato nella loro Relazione, gli Amministratori hanno ritenuto di adottare, per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, uno sconto sul TERP (Theoretical Ex-Rights Price) del 35% da calcolarsi sulla media dei prezzi di borsa dell'ultima settimana precedente alla data della sua determinazione (16 novembre 2022). In applicazione di tale criterio, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di sottoscrizione delle azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione e nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato in Euro 0,3170 per azione (sulla base del *volume-weighted average price* delle azioni di Trevifin registrato nelle ultime cinque sedute prima della data di determinazione del prezzo stesso).

Come indicato dagli Amministratori nella loro Relazione, la determinazione di tale prezzo è stata frutto di un processo nel quale si è tenuto conto dell'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Società, della necessità di eseguire l'operazione in oggetto, nonché delle interlocuzioni intercorse tra la Società, i Soci di Riferimento e le Banche Conversione.

L'esito del percorso negoziale è stato che, con specifico riguardo alla determinazione del prezzo di emissione dei due aumenti di capitale, gli stessi sarebbero stati i



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

medesimi e che si sarebbero posizionati ad un livello pari a quello che si ottiene assumendo, per l'aumento di capitale con diritto di opzione, un prezzo di emissione corrispondente ad uno sconto sul TERP del 35%. Come già indicato, tale prezzo viene sottoscritto, nella prospettiva delle Banche Conversione, convertendo crediti finanziari in un rapporto di 1,25 a 1 o, nella prospettiva della Società e dei suoi azionisti attuali e futuri, consentendo una riduzione dell'indebitamento finanziario netto pari a circa Euro 33 milioni. Tale beneficio (ossia la riduzione di debito immediatamente esigibile per importo maggiore rispetto all'importo dell'aumento di capitale sottoscritto) andrebbe a beneficio di tutte le azioni, distribuendosi cioè su tutte le azioni che sarebbero in circolazione a seguito di entrambi gli aumenti di capitale summenzionati.

Ai fini della valutazione richiesta ai sensi dell'art 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la ragionevolezza del prezzo di emissione così determinato in termini di possibili effetti differenziali netti, cioè sia tenendo conto del complesso degli effetti che si potranno produrre sul valore della Società in relazione alla manovra finanziaria di cui si è detto, sia in termini di ragionevolezza rispetto al valore del patrimonio della Società prima del predetto aumento (c.d. "Valore Pre Money") e all'andamento del titolo azionario dell'ultimo semestre.

A questo proposito, circostanza rilevante è rappresentata dall'assenza di un piano c.d. pre-money, ossia del possibile andamento della Società in assenza della manovra finanziaria di cui l'Aumento di Capitale Riservato costituisce una componente inscindibile. Tuttavia, per dottrina e prassi, non vi è alcun dubbio che la stima del valore del patrimonio netto da impiegare nell'ambito delle valutazioni richieste dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile è proprio quella sviluppata in base allo Scenario Pre Money e non a quello configurabile a seguito dell'operazione (i.e. la manovra finanziaria) che inevitabilmente contiene anche vantaggi derivanti in via differenziale da tale operazione.

In tale contesto, la Società non ha sviluppato alcuno Scenario Pre Money in quanto ha ritenuto che l'esito delle negoziazioni relative alla manovra finanziaria potesse essere positivo e dunque ha privilegiato, nello sviluppo della propria attività previsionale, il riferimento ad uno scenario che ricomprendesse la manovra finanziaria e al suo interno l'Aumento di Capitale Riservato. Ciò proprio in ragione della già indicata interconnessione tra l'Aumento di Capitale Riservato e gli altri elementi costitutivi della manovra finanziaria, per effetto della quale lo Scenario Pre Money non potrebbe limitarsi ad escludere l'Aumento di Capitale Riservato ma dovrebbe essere sviluppato senza considerare nemmeno gli effetti del processo di rinegoziazione del debito scaduto e la conseguente disponibilità per il periodo di piano degli affidamenti di cassa e di firma previsti dalla manovra finanziaria.

In assenza della manovra finanziaria (e in mancanza di soluzioni alternative, allo stato non sviluppate dagli Amministratori) la Società potrebbe trovarsi in una situazione di perdita della continuità aziendale, con conseguente consistente perdita di valore di alcuni degli asset facenti parte del patrimonio aziendale per effetto della loro stima in ipotesi di liquidazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia ritenuto che tale scenario non rifletta la convergente intenzione dei diversi stakeholder che hanno partecipato alle trattative, ossia trovare una soluzione alle incertezze e rischi gravanti sulla continuità aziendale così da mantenerla in termini prospettici e consentire quindi alla Società e ai vari



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

stakeholders di ottenere i benefici conseguenti alla prosecuzione dell'attività nel solco tracciato dal Piano Consolidato.

Per quanto sopra indicato, le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sono state condotte sulla scorta di approcci metodologici volti a sopperire l'assenza di uno Scenario Pre Money e a riscontrare la ragionevolezza o meno del prezzo di emissione come individuato all'esito della negoziazione relativa alle diverse componenti della manovra finanziaria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- ha provveduto, anzitutto, a verificare se l'effetto – in capo agli altri azionisti – derivante dall'applicazione di uno sconto rispetto al prezzo di mercato dell'aumento di capitale senza diritto di opzione sottoscritto dalle Banche Finanziatrici potesse trovare elementi compensativi (sempre nella prospettiva degli altri azionisti) negli altri termini negoziati con le medesime Banche Finanziatrici (i.e. il tasso di conversione dei crediti in capitale maggiore di Le termini economici degli affidamenti concessi); tale analisi, in sintesi, offre una prima indicazione degli effetti netti che si produrrebbero in capo agli altri azionisti per effetto dei soli elementi negoziati nell'ambito della manovra finanziaria, senza considerare gli eventuali altri positivi effetti connessi alla risoluzione del problema della continuità aziendale e ad altri potenziali cambiamenti nell'andamento gestionale;
- successivamente, ha verificato la ragionevolezza o meno del prezzo di emissione sulla scorta dei flussi di cassa attesi, nell'ambito del Piano Consolidato della Società, predisposto assumendo come realizzabile la manovra finanziaria e dunque anche la risoluzione dei rischi e delle incertezze sulla continuità aziendale che, in una prospettiva pre-money sono, invece, ancora esistenti;
- ha verificato, quindi, anche ricorrendo ai multipli di mercato, se vi fossero elementi idonei a supportare o meno la ragionevolezza del prezzo di emissione individuato, sempre alla luce della indicata necessità di fare riferimento alla situazione pre-money;
- infine, ha verificato, anche alla luce di prassi e dottrina, nonché di quanto emerso nel corso della sua analisi, la ragionevolezza o meno dello scostamento tra prezzo di emissione e quotazione del titolo proposto nell'ambito dell'operazione di Aumento di Capitale Riservato.

6 Difficoltà di valutazione riscontrate dal Consiglio di Amministrazione

Nella Relazione non vengono evidenziate particolari difficoltà incontrate dagli Amministratori nelle valutazioni di cui al punto precedente, fatto salvo quanto sopra richiamato al paragrafo 5, in merito al mancato sviluppo di uno Scenario Pre Money.



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

7

Risultati emersi dalla valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione

Sulla base delle risultanze riscontrate dall'applicazione delle metodologie e degli elementi considerati nelle valutazioni richiamate al paragrafo 5, il prezzo di emissione delle nuove azioni Trevifin nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato alle Banche Conversione, determinato dagli Amministratori, deriva dalle considerazioni svolte nel corso delle negoziazioni intervenute con i principali stakeholder del Gruppo Trevi, in particolare con le Banche Conversione e con i Soci di Riferimento, che hanno evidenziato l'imprescindibilità dell'Aumento di Capitale Riservato ed hanno portato alla determinazione di un prezzo di emissione pari a Euro 0,3170 per azione.

In sintesi, tenuto conto:

- della situazione pre-money della Società, caratterizzata dalla presenza di gravi rischi e significative incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale in assenza di una manovra finanziaria;
- del rischio che in assenza della manovra finanziaria la Società possa non poter più operare in condizioni di continuità;
- della possibilità che le quotazioni di mercato riflettano non solamente il valore pre-money, ma anche, in quota parte, le attese di poter partecipare al positivo esito della manovra finanziaria;
- delle indicazioni rintracciabili in prassi e dottrina con specifico riguardo a questo tipo di operazioni;
- dell'esistenza di possibili effetti compensativi potenzialmente idonei ad evitare una diluizione di valore in capo agli altri azionisti, pur in presenza di un prezzo di emissione determinato a sconto rispetto al TERP;
- dell'entità dello sconto sul TERP;

il Consiglio di Amministrazione ritiene che il criterio di determinazione del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato e il prezzo di emissione così come dallo stesso determinato nel corso della riunione del 17 novembre 2022, siano congrui e ragionevoli ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile.

8

Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- abbiamo esaminato la documentazione e le informazioni elencate nel precedente paragrafo 4;
- abbiamo svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

- abbiamo analizzato, sulla base di discussioni con gli Amministratori della Società ed i loro consulenti, il lavoro da essi svolto per l'individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni onde riscontrarne l'adeguatezza, in quanto, nelle circostanze, ragionevoli, motivati e non arbitrari;
- abbiamo riscontrato la completezza e la non contraddittorietà delle motivazioni degli Amministratori riguardanti i metodi valutativi da essi adottati e gli elementi considerati ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- abbiamo considerato gli elementi necessari ad accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni;
- abbiamo riscontrato la coerenza dei dati utilizzati dagli Amministratori con le fonti di riferimento, nonché la correttezza matematica del calcolo del prezzo di emissione delle azioni effettuato mediante l'applicazione dei metodi di valutazione adottati;
- abbiamo effettuato alcune analisi di sensibilità delle valutazioni proposte dagli Amministratori della Società al variare dei principali parametri di base;
- abbiamo ottenuto attestazione dagli Amministratori della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare alle condizioni dell'Aumento di Capitale Riservato e agli altri elementi presi in considerazione.



9 **Commenti e precisazioni sull'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni**

La Relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l'operazione di aumento di capitale in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate ed il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni al servizio del suddetto Aumento di Capitale Riservato.

Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori.

Si premette che i criteri adottati dagli Amministratori della Società rispondono, in termini generali, al disposto dell'art. 2441 comma sesto del Codice Civile: questo stabilisce, infatti, che il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito delle operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è da determinarsi *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre"*.

In aggiunta a questa considerazione generale, tuttavia, è indispensabile tenere in considerazione i seguenti elementi connessi alle circostanze del caso di specie:



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

- la Società presenta una situazione patrimoniale e finanziaria non equilibrata; la capacità futura di Trevifin di operare in condizioni di continuità aziendale dipende dall'implementazione della manovra finanziaria, di cui l'Aumento di Capitale Riservato, costituisce parte essenziale e inscindibile;
- la determinazione del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato è avvenuta all'esito di un processo negoziale con le Parti Finanziarie, volto a ricostituire l'equilibrio patrimoniale e finanziario della Società. Si rileva come il prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale Riservato sia allineato al prezzo di emissione dell'Aumento di Capitale in opzione a tutti i soci;
- gli Amministratori della Società hanno verificato la ragionevolezza del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato sulla base di una pluralità di metodi, di tipo analitico, volti tra l'altro ad analizzare i benefici della manovra finanziaria per gli azionisti esistenti della Società, e di tipo comparativo rispetto ad aumenti di capitale in contesti similari;
- il ricorso ad una pluralità di metodi per la verifica della ragionevolezza del prezzo di emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato è un approccio condiviso nella prassi professionale prevalente;
- le analisi da noi svolte, in via autonoma, nonché l'analisi dell'applicazione dei metodi adottati dagli Amministratori, confermano la ragionevolezza e non arbitrarietà dei risultati raggiunti.

Gli aspetti sopra commentati sono stati tenuti in opportuna considerazione ai fini dell'emissione del presente parere di congruità.

10

Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

In merito alle difficoltà ed ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione su quanto segue:

- nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti ed informazioni forniti dalla Società, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo;
- come evidenziato dagli Amministratori, l'Aumento di Capitale costituisce una parte essenziale della manovra finanziaria, rappresentando la principale misura per superare le incertezze e rischi gravanti sulla continuità aziendale così da mantenerla in termini prospettici e consentire quindi alla Società e ai vari stakeholders di ottenere i benefici conseguenti alla prosecuzione dell'attività nel solco tracciato dal Piano Industriale Consolidato;
- l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato è subordinata all'avveramento di tutte le condizioni sospensive a cui è subordinata l'efficacia del Nuovo Accordo e di tutte le condizioni sospensive a cui sono subordinati gli impegni di



Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Relazione della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art 158, primo comma, del D.Lgs. 58/98

17 novembre 2022

sottoscrizione previsti ai sensi dagli Impegni di Sottoscrizione ovvero alla loro rinuncia in conformità al Nuovo Accordo o agli Impegni di Sottoscrizione;

- si rileva inoltre, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 2441 sesto comma del Codice Civile per la determinazione del prezzo di emissione, ossia il criterio del patrimonio netto e dell'andamento della quotazione del titolo, da un lato l'assenza, nel caso di specie, di un piano economico-finanziario prospettico cosiddetto pre-money, che non contempli gli effetti della manovra finanziaria e, dall'altro, l'osservazione che le quotazioni del titolo Trevifin risentono di un limitato grado di liquidità del titolo e potenzialmente già incorporano le aspettative di un intervento di ristrutturazione finanziaria alla luce delle comunicazioni fatte dalla Società al mercato;
- i criteri adottati dagli Amministratori hanno, ad ogni modo, comportato la scelta di una pluralità di ipotesi e di parametri valutativi. I risultati di tale analisi sono, pertanto, sensibili alle ipotesi di lavoro formulate.


11

Conclusioni


Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nel presente parere di congruità, fermo restando quanto evidenziato nel precedente paragrafo 10, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del prezzo di emissione pari a Euro 0,3170 per azione, delle nuove azioni di Trevifin nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato alle Banche Conversione.

Bologna, 17 novembre 2022

KPMG S.p.A.


Gianluca Geminiani
Socio





ALLEGATO "C" AL N. 16910/9012 DI REP.

STATUTO "TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione sociale:

"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.".

Articolo 2 (Oggetto)

La Società ha per oggetto l'attuazione, direttamente o attraverso società controllate, del processo industriale e/o commerciale, sia per conto proprio che di terzi, relativo alla progettazione e installazione di opere di fondazione di ogni tipo e specie per opere edili, stradali e di ingegneria in genere, nel pieno rispetto e nella più completa osservanza di tutte le norme della Legge 23 novembre 1939 n.1815; di opere speciali in calcestruzzo semplice o armato, di opere in ferro, di lavori di terra, di costruzioni di moli, bacini e banchine, di dighe di terra o calcestruzzo armato, di gallerie, di consolidamenti, di lavori di difesa e sistemazione idraulica, di fondazioni speciali, di diaframmi, di impermeabilizzazioni di terreni, di perforazioni di terreni per indagini geognostiche, di esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, di ancoraggi, di pozzi, di opere edili in genere. La Società potrà altresì noleggiare a terzi macchinari per l'edilizia.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività:

- a) di assunzione di partecipazioni, in Italia e all'estero;
- b) di coordinamento finanziario commerciale e tecnico amministrativo delle società del gruppo;
- c) di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma limitatamente alle società del gruppo;
- d) di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi nell'interesse della Società e del gruppo;
- e) di acquisto e cessione di crediti di qualsiasi natura sia pro-soluto che pro-solvendo;
- f) di concessione di beni mobili, anche registrati, o immobili in locazione finanziaria.

Le predette attività non potranno in alcun caso essere svolte nei confronti del pubblico, ma solo nei confronti di società controllanti, controllate, collegate o controllate da una stessa controllante e comunque all'interno di un medesimo gruppo.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la prestazione di avalli, fidejussioni e ogni altra forma di garanzia, anche reale, nell'interesse proprio e di società del gruppo e, in ogni caso, non nei confronti del pubblico.

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico di servizi d'investimento ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Articolo 3 (Sede)

La Società ha sede nel Comune di Cesena (FC).

L'Organo amministrativo potrà impiantare altrove succursali, agenzie e rappresentanze, anche all'estero e sopprimerle.

Articolo 4 (Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione ai sensi dell'art.2437 comma 2 lett. a) c.c.

Articolo 5 (Domicilio)

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo che risulta dai libri sociali. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è presso la sede della Società, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto.

Articolo 6 (Capitale)

Il capitale sociale è determinato in Euro 97.475.554,00 (novantasettemilioni quattrocentosettantacinquemila cinquecentocinquantaquattro virgola zero zero) ed è diviso in numero 150.855.693 azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 11 agosto 2022, è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo di Euro 100 milioni tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, affidando al medesimo Consiglio di Amministrazione il compito di articolare l'aumento di capitale, anche in diverse tranche, sottoscrivibili per cassa e/o tramite conversione dei crediti e/o a servizio di strumenti finanziari convertibili in azioni, da offrire in opzione ai soci e/o da riservarsi con esclusione del diritto di opzione alle banche creditrici, in connessione e alla luce di quanto previsto da un piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 o dell'art. 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con facoltà per il Consiglio di determinare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, il rapporto di conversione, il dettaglio delle modalità per la relativa sottoscrizione e il numero di nuove azioni di volta in volta emittende.

Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferitagli in data 11 agosto 2022, ha deliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, e in via inscindibile, per un importo complessivo di 24.999.992,29 (ventiquattromilioninovecentonovantanove milianovecentonovantadue virgola ventinove), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 78.864.329

(settantottomilionioctocentosessantaquattromilatrecentoventinove) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione di Euro 0,3170 (zero virgola tremilacentosettanta), dei quali Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a capitale ed Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a sovrapprezzo, da sottoscrivere per cassa e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, entro il 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitré); il tutto stabilendosi sin d'ora che in caso di mancato integrale collocamento presso i soci o presso il mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, le residue azioni saranno offerte in sottoscrizione ai soci che abbiano assunto impegni di sottoscrizione di tali azioni, nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti dalla Lettera di Impegno;

(ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo complessivo di Euro 26.137.571,00 (ventiseimilionicentotrentasettemilacinquecentosettantuno virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 82.452.906 (ottantaduemilioniquattrocentocinquantaduemilanovecentosei) azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (da emettersi con godimento regolare), ad un prezzo di emissione per azione pari ad Euro 0,3170 (zero virgola tremilacentosettanta), dei quali Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a capitale e Euro 0,1585 (zero virgola millecinquecentottantacinque) da imputarsi a sovrapprezzo, da offrire, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., alle banche creditrici individuate nell'Accordo 56 CCII con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti certi, liquidi ed esigibili, entro il 31 (trentuno) marzo 2023 (duemilaventitré), nei modi, nella misura e nelle proporzioni previsti nell'Accordo 56 CCII medesimo e quindi, tra l'altro, secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 (uno virgola venticinque) a 1 (uno), per cui, a titolo esemplificativo, a fronte della conversione di crediti pari a Euro 1,25 (uno virgola venticinque) saranno sottoscritte azioni di nuova emissione per un controvalore (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1 (uno), con conseguente stralcio della residua corrispondente porzione di credito, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere agli eventuali arrotondamenti usuali per operazioni di questa natura e strettamente necessari in sede di esecuzione della presente delibera di aumento di capitale.

Articolo 7 (Azioni)

Ogni azione è indivisibile.

Il capitale può essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

In base a formale deliberazioni del Consiglio di Amministrazione i soci potranno versare somme in conto capitale alla Società.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del capitale fra il pubblico.

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove la Legge lo consentisse e sono liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Con deliberazione dell'assemblea potranno essere introdotti o rimossi vincoli alla circolazione delle azioni con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione ai sensi dell'art.2437 comma 2 lett.b) c.c.

Articolo 8 (Obbligazioni)

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili e altri titoli di debito.

L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dall'art. 2415 del Codice Civile.

Articolo 9 (Patrimoni destinati)

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. del Codice Civile.

Articolo 10 (Soggezione ad attività di direzione e coordinamento)

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all' altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all' art. 2497-bis, secondo comma del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Articolo 11 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea può inoltre approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 12 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo le competenze in materia di modifiche statutarie attribuite all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 23;

- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri ai liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 13 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Previa comunicazione al Presidente dell'organo amministrativo, essa può essere convocata da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare e sia stata predisposta dai soci richiedenti ai sensi di Legge la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e ogni ulteriore indicazione richiesta dalla legge, da pubblicarsi nei termini di legge sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Articolo 14 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 (Quorum deliberativi, costitutivi, Assemblea ordinaria, straordinaria)

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 16 (Rinvio dell'assemblea)

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 (Legittimazione a partecipare alle assemblee e a votare)

Sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto, ai

sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili, a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli aventi diritto intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 (Rappresentanza in assemblea: le deleghe)

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta applicabili possono farsi rappresentare, in conformità all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli articoli 135-novies e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e relative norme di attuazione, in tema di deleghe di voto e sollecitazione di deleghe, mediante delega scritta o conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega, salve diverse eventuali disposizioni di legge o regolamentari in materia, può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

Articolo 19 (Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci o i sindaci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e, inoltre, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

Articolo 20 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 21 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 22 (Diritto di voto)

Ogni azione ordinaria ai sensi dell'art.2351 c.c. attribuisce il diritto ad un voto.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 (Competenza e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e in particolare sono riconosciute ad esso tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e i poteri in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese comparabili alla Società per dimensioni o per struttura organizzativa;

- attività professionali in materia attinente all'amministrazione, finanza, controllo;
- attività d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportino la gestione di risorse economiche finanziarie.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito, che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'art. 2421 del Codice Civile.

Articolo 24

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 del Codice Civile.

Articolo 25 (Composizione dell'organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 11 (undici) membri, anche non soci, di cui almeno 4 (quattro) dotati dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, salvo il caso in cui siano comunque presenti nel Consiglio di Amministrazione, anche a seguito della perdita dei requisiti di uno o più amministratori indipendenti, almeno 4 amministratori indipendenti

ai sensi del presente Statuto. Ai fini della sostituzione dell'Amministratore decaduto si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto indicato nel successivo Articolo 26.

Articolo 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, secondo le modalità di seguito indicate. La nomina avviene nel rispetto del criterio di riparto degli amministratori da eleggere previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora allo scadere del termine indicato l'assemblea non abbia provveduto alle nuove nomine, gli amministratori resteranno in carica con pienezza di poteri, fino al momento in cui l'organo amministrativo non sarà ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, secondo quanto di seguito indicato nel presente Articolo 26, in relazione a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano meno tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato dotato dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenerne almeno due. Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data

dell'assemblea. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi di quanto infra previsto sub (ii) dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata con le modalità sopra descritte entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste: (i) i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. In tale ultimo caso, la lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà contenere

(i) un numero di candidati almeno pari al numero minimo di consiglieri tempo per tempo previsto dallo Statuto, (ii) un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza almeno pari a quelli da eleggere ai sensi della normativa applicabile nonché dello statuto vigente e (iii) un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno pari a quelli da eleggere al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche oltre che degli eventuali requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, 9

(nove) amministratori; b) i restanti 2 (due) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le "Liste di Minoranza"); a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge. Fermo quanto sopra, nel solo caso in cui la Lista di Maggioranza abbia ottenuto una percentuale di voti complessivamente pari o superiore all'80% (ottanta per cento) dei voti espressi dagli aventi diritto, dalla Lista di Maggioranza verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno, il quale sarà tratto dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza. Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, si procederà come segue:

- (i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste (e così dunque, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza) sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;
- (ii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede, sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di indipendenza;
- (iii) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, il candidato del genere meno rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui al punto (i) che precede,

sarà sostituito dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto sulla base della graduatoria di cui al punto (i) che precede. Se più candidati del genere più rappresentato hanno ottenuto il medesimo quoziente più basso nella graduatoria verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione di quanto

precede, non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge la sostituzione del candidato assicurando il soddisfacimento del requisito di genere. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e un numero di amministratori indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, anche a seguito di decadenza dell'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che: (1) qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista e (2) qualora debba essere reintegrata la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sarà nominato il primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato; ii) qualora gli Amministratori cessati appartenessero ad una Lista di Minoranza e non residuino dalla predetta lista candidati non

eletti in precedenza o che comunque non soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti (1) e (2), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati nominando - nel rispetto delle norme di legge e di statuto applicabili in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile - i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla Lista di Minoranza che abbia riportato il maggior numero di voti tra le rimanenti Liste di Minoranza. Qualora dalle liste da cui dovrebbero essere tratti i sostituti ai sensi dei precedenti punti i) e ii) non residuino candidati non eletti in precedenza o comunque non residuino candidati che soddisfino i criteri di cui ai precedenti punti (1) e (2), si provvederà ai sensi dell'art. 2386 senza l'osservanza di quanto indicato al punto i) ed al punto ii), ma comunque nel rispetto delle norme di legge e di Statuto applicabili in tema di amministratori indipendenti e della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. Per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta

applicabile.

Per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice

Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire (a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e (b) il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Articolo 27 (Presidente del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri membri un presidente ed, eventualmente, uno o più vicepresidenti.

Sia il presidente, che ciascuno dei vicepresidenti sono rieleggibili.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare un segretario che può essere scelto anche fra persone estranee all'organo medesimo.

Articolo 28 (Organi delegati)

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui agli artt. 2381 e 2391-bis del Codice Civile, nonché della normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri. Nelle ipotesi di cui ai precedenti periodi si applicano l'art. 2381 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge. La periodicità di cui al comma 5 dell'art. 2381 del Codice Civile è fissata in sei mesi. Il consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri. Il Consiglio può inoltre nominare, al proprio interno, commissioni e comitati, con funzioni consultive e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate e/o dalle competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, che riterrà opportuni o necessari per il buon funzionamento e sviluppo della Società.

Articolo 29 (Delibere del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo designato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in un Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando a questi venga fatta domanda scritta di convocazione da un membro del consiglio e nella richiesta siano contenuti gli argomenti da trattare.

La convocazione è eseguita dal presidente con avviso da inviarsi con lettera raccomandata, anche a mano, con telegramma o con fax o con posta elettronica da pervenire almeno tre giorni prima della riunione agli amministratori e ai sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata tramite telegramma, fax o posta

elettronica da spedire almeno un giorno prima della convocazione.

Il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alla adunanza professionisti in funzione consultiva.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum costitutivo).

In carenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

In caso di assenza del presidente, la riunione è presieduta da un vicepresidente a partire da quello più anziano per età anagrafica o, in caso di mancanza del, o se più di uno, dei vicepresidenti, dal consigliere più anziano per età anagrafica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

Articolo 30 (Rappresentanza sociale)

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati.

Articolo 31 (Remunerazione degli amministratori)

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea può, inoltre, assegnare loro una indennità annuale o compensi di altra natura, i quali vengono determinati dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità di seguito indicate, che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente e ai sindaci effettivi.

Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto del criterio di riparto dei sindaci effettivi previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati.

In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Qualora, sulla base della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, debbano essere osservati criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni - presenta un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere candidati a sindaci effettivi di genere diverso e, in particolare, deve contenere un numero di candidati a sindaco effettivo del genere meno rappresentato che sia, rispetto al totale, almeno pari alla quota indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, di modo che sia in ogni caso garantito il rispetto delle quote inderogabili di riparto tra i generi ai sensi della disciplina di volta in volta applicabile.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, salvi i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i socio/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iiiv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa oppure anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza").

In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato richiesta dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza per ultimo, sulla base del relativo ordine di indicazione, sarà sostituito con il candidato a sindaco effettivo immediatamente successivo di cui alla medesima Lista di Maggioranza appartenente al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza, il sindaco effettivo mancante del genere meno rappresentato sarà eletto dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche

il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Qualora in caso di sostituzione debba essere reintegrata anche la quota minima di riparto tra i generi prevista dalla normativa in materia di volta in volta applicabile, i predetti meccanismi di sostituzione dovranno operare in modo che il sindaco supplente subentrante appartenente alla relativa lista di riferimento sia quello appartenente al genere meno rappresentato.

Se i predetti meccanismi di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile.

Articolo 33 (La revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO E UTILI

Articolo 34 (Bilancio e utili)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 (Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea,

osservate le disposizioni di legge.

Articolo 36 (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci tra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove la Società ha la propria sede.

Articolo 37 (Disposizioni generali)

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni, nonché alle altre leggi speciali.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Forlì-Cesena e Rimini

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 29 NOVEMBRE 2022

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

